*Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I*

Anno 116° — Numero 65

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* — **Roma - Sabato, 8 marzo 1975** — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 33.000 - Semestrale L. 17.400 - Trimestrale L. 9.200 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 20.000 - Semestrale L. 12.000 - Trimestrale L. 6.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

**L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato**
**I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione**

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). L'Agenzia di Milano e le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

# SOMMARIO

## CONCORSI ED ESAMI



## REGIONI



## SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 65 DEL-L'8 MARZO 1975:

## MINISTERO DELLA DIFESA

**Ricompense al valor militare per attività partigiana**

*Decreto del Presidente della Repubblica* 19 *settembre* 1974 *registrato alla Corte dei conti, addì* 20 *dicembre* 1974 *registro n.* 24 *Difesa, foglio n.* 386

E' concessa la seguente ricompensa al valor militare per attività partigiana:

MEDAGLIA D'ARGENTO

Comune di LECCO. — Durante venti mesi di dura lotta contro l'oppressione tedesca e fascista, dava sublimi esempi di patriottismo opponendo ai rastrellamenti ed alle deportazioni in Germania delle sue genti una fiera resistenza. Mentre i volontari inquadrati nelle formazioni impegnavano il nemico nella lotta armata che costò grave contributo di sangue fra combattenti e cittadini vittime delle rappresaglie, uomini e donne d'ogni estrazione sociale si ritrovarono uniti nell'opporre coraggiose e compatte manifestazioni di ostruzionismo che, oltre ad isolare psicologicamente l'avversario, ne impedivano l'utilizzazione delle risorse locali. Il prezzo di sangue generoso offerto dai combattenti e dai cittadini colpiti dalle rappresaglie suggella il contributo offerto dalle genti di Lecco alla causa della libertà della Patria. — Zona di Lecco, 8 settembre 1943-aprile 1945.

**(1350)**

*Decreto del Presidente della Repubblica* 19 *settembre* 1974 *registrato alla Corte dei conti, addì* 20 *dicembre* 1974 *registro n.* 24 *Difesa, foglio n.* 387

E' concessa la seguente ricompensa al valor militare per attività partigiana:

CROCE

Comune di ALBENGA (Savona). — Durante venti mesi di dura lotta contro l'oppressione tedesca e fascista, sosteneva coraggiosamente le forze partigiane della sua Resistenza e dava alla causa della libertà efficace contributo di combattenti, di sangue generoso, di valore e di sofferenze. — Zona di Albenga, 8 settembre 1943-aprile 1945.

**(1351)**

# LEGGI E DECRETI

LEGGE 31 gennaio 1975, n. **34.**

**Norme di esecuzione della legge 23 dicembre 1972, n. 920, di ratifica ed esecuzione della convenzione relativa alla creazione di un Istituto universitario europeo, firmata a Firenze il 19 aprile 1972, con allegato protocollo sui privilegi e sulle immunità ed atti connessi.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La somma indicata dall'articolo 6 della legge 23 dicembre 1972, n. 920, in attesa della realizzazione della sede definitiva dell'Istituto universitario europeo, può riguardare anche la sistemazione in Firenze di una sede iniziale e provvisoria di detto Istituto.

La spesa relativa a tale sede iniziale e provvisoria può riferirsi a locazioni, compravendite, espropriazioni di immobili e a lavori murari, arredamenti, opere di urbanizzazione e ad attrezzature a carattere sportivo, ricreativo e residenziale.

Art. 2.

La commissione istituita dall'articolo 7 della legge 23 dicembre 1972, n. 920, cesserà dalle sue funzioni allorchè saranno ultimate le opere relative alla sede definitiva dell'Istituto universitario europeo, e questa venga consegnata al demanio per la destinazione in uso all'Istituto stesso.

Art. 3.

Le esigenze edilizie e funzionali dell'Istituto universitario europeo, di cui all'articolo 8 della legge 23 dicembre 1972, n. 920, possono riguardare tanto la sede definitiva quanto quella iniziale e provvisoria dell'Istituto.

Ove la commissione determini di far fronte a tali esigenze mediante locazioni o compravendite di fabbricati o di aree, essa si esprime, altresì, sulle modalità di stipulazione dei relativi contratti.

Con riguardo al rapido approntamento di una sede iniziale e provvisoria dell'Istituto, la progettazione o le perizie relative ad opere murarie, attrezzature, arredamenti, opere di urbanizzazione ed a carattere sportivo, ricreativo e residenziale possono essere affidate, su proposta della commissione, anche a trattativa privata.

Art. 4.

Le spese di funzionamento della commissione di cui all'articolo 12 della legge 23 dicembre 1972, n. 920, sono liquidate alla fine di ogni ànno con decreto del Ministro per i lavori pubblici, che determinerà altresì i compensi dovuti al présidente, ai singoli componenti effettivi e supplenti ed ai funzionari che hanno svolto le mansioni di segretario.

Alla liquidazione dei compensi per gli incarichi di cui all'articolo 8, ultimo comma, della legge suddetta si provvederà con decreto dell'organo del Ministero dei lavori pubblici competente secondo l'articolo 10 della legge n. 920, sulla base delle tariffe professionali vigenti o su parere della commissione di cui al comma precedente, in mancanza di specifiche tariffe.

Art. 5.

L'esenzione prevista dall'articolo 13 della legge 23 dicembre 1972, n. 920, si riferisce anche all'approntamento ed alla sistemazione della sede iniziale e provvisoria dell'Istituto.

Art. 6.

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 gennaio 1975

LEONE

MORO — RUMOR — MALFATTI — BUCALOSSI — ANDREOTTI — VISENTINI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli:* REALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 febbraio 1975, n. 35.

**Riconoscimento della personalità giuridica della casa religiosa denominata « Istituto Madonna di Bonaria delle figlie di Maria Ausiliatrice », in Roma.**

N. 35. Decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1975, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della casa religiosa denominata « Istituto Madonna di Bonaria delle figlie di Maria Ausiliatrice », in Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 3 *marzo* 1975
*Atti di Governo, registro n.* 8, *foglio n.* 158

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 febbraio 1975, n. 36.

**Riconoscimento della personalità giuridica della casa religiosa denominata « Istituto S. Saba delle figlie di Maria Ausiliatrice », in Roma.**

N. 36. Decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1975, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della casa religiosa denominata « Istituto S. Saba delle figlie di Maria Ausiliatrice », in Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 3 *marzo* 1975
*Atti di Governo, registro n.* 8, *foglio n.* 159

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1974.

**Riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini « Isonzo » ed approvazione del relativo disciplinare di produzione.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 3 febbraio 1963, n. 116;

Visto il proprio decreto 12 luglio 1963, n. 930, contenente norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la domanda presentata dagli interessati, a termini dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini « Isonzo » corredata dal parere del comitato regionale dell'agricoltura per il Friuli-Venezia Giulia;

Visti il parere favorevole del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini e la proposta del disciplinare di origine dei vini e la proposta del disciplinare di produzione dei vini « Isonzo » formulata dal comitato stesso e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 agosto 1973, n. 209;

Viste le istanze e controdeduzioni degli interessati al parere ed alla proposta del disciplinare sopra citati;

Su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuta la denominazione di origine controllata « Isonzo » ed è approvato, nel testo annesso, vistato dai Ministri proponenti, il relativo disciplinare di produzione.

Tale denominazione è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel predetto disciplinare di produzione, le cui norme entrano in vigore il 1° novembre 1974.

Art. 2.

I conduttori che intendono porre in commercio il proprio prodotto, a cominciare da quello proveniente dalla vendemmia 1974, con la denominazione di origine controllata « Isonzo » sono tenuti ad effettuare la denuncia dei rispettivi terreni vitati — ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1967, n. 506, recante norme relative all'albo dei vigneti e alla denuncia delle uve — entro due mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, con l'osservanza delle modalità e formalità all'uopo previste dal decreto del Presidente della Repubblica sopra citato.

Art. 3.

In deroga a quanto previsto nell'art. 2 dell'unito disciplinare — e fino al compimento di tre annate agrarie a decorrere da quella dell'entrata in vigore del disciplinare medesimo — possono essere iscritti, a titolo transitorio, nell'albo previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, i vigneti in cui siano presenti anche viti di vitigni diversi da quello indicato nel suddetto art. 2, purché esse non superino il 10% del totale delle viti dei vitigni previsti per la produzione dei vini « Isonzo ».

Allo scadere del suddetto periodo di tolleranza i vigneti di cui al precedente comma saranno cancellati di ufficio dal rispettivo albo, qualora i conduttori interessati non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformare la loro composizione alle disposizioni di cui all'art. 2 dell'unito disciplinare di produzione, dandone comunicazione al competente ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Il predetto ispettorato, compiuti i necessari accertamenti, provvede a segnalare alla locale camera di commercio le variazioni apportate ai vigneti, ai fini delle annotazioni nel rispettivo albo.

Art. 4.

Ai vini « Isonzo » che alla data di entrata in vigore dell'unito disciplinare trovansi già confezionati o in corso di confezionamento in bottiglie o altri recipienti di capacità non superiore a cinque litri, è concesso, dalla predetta data un periodo di smaltimento:

di dodici mesi per il prodotto giacente presso ditte produttrici o imbottigliatrici;

di ventiquattro mesi per il prodotto giacente presso ditte diverse da quelle di cui sopra;

di trentasei mesi per il prodotto presso il commercio al dettaglio o presso esercizi pubblici.

Trascorsi i termini sopra indicati le eventuali rimanenze di prodotto confezionato nei recipienti di cui sopra possono essere commercializzate fino ad esaurimento a condizione che, entro quindici giorni dalla scadenza dei termini sopra stabiliti, siano denunciate agli istituti di vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per la repressione delle frodi, competente

per territorio, e che sui recipienti sia apposta, a cura degli istituti stessi, la stampigliatura: « Vendita autorizzata fino ad esaurimento ».

Per il prodotto sfuso, cioè commercializzato in recipienti diversi da quelli previsti dal primo comma, il periodo di smaltimento è ridotto a sei mesi. Tale termine è elevato a dodici mesi per le eventuali rimanenze di prodotto destinato ad essere esportato allo stato sfuso e per quelle che i produttori intendono cedere a terzi per l'imbottigliamento.

In tal caso dette rimanenze devono essere denunciate ai competenti istituti di vigilanza per la repressione delle frodi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste entro quindici giorni dalla scadenza del termine di sei mesi. All'atto della cessione le rimanenze di prodotto di cui trattasi devono essere accompagnate da un attestato del venditore, convalidato dallo stesso istituto di vigilanza che ha ricevuto la denuncia, in cui devono essere indicati la destinazione del prodotto, nonchè gli estremi della relativa denuncia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 30 ottobre 1974

LEONE

BISAGLIA — DE MITA

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 28 *gennaio* 1975
*Registro n.* 2 *Agricoltura, foglio n.* 39

---

## DISCIPLINARE DI PRODUZIONE PER I VINI « ISONZO »

Art. 1.

La denominazione di origine controllata « Isonzo » è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

La denominazione « Isonzo » con la specificazione di uno dei seguenti vitigni:

Tocai;
Sauvignon;
Malvasia istriana;
Pinot bianco;
Pinot grigio;
Verduzzo friulano;
Traminer aromatico;
Riesling renano;
Merlot;
Cabernet,

è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti dai vigneti costituiti dai corrispondenti vitigni.

Nella preparazione del vino « Isonzo » Cabernet possono concorrere, disgiuntamente o congiuntamente, le uve dei vitigni Cabernet franc e Cabernet sauvignon.

Art. 3.

Le uve destinate alla produzione del vino « Isonzo » devono essere quelle prodotte nella zona che comprende l'intero territorio dei comuni di: Romans d'Isonzo, Gradisca d'Isonzo, Villesse, San Pier d'Isonzo, Turriaco, Medea, Moraro, Mariano del Friuli ed in parte il territorio dei comuni di: Cormons, Capriva del Friuli, S. Lorenzo di Mossa, Monfalcone, Mossa, Gorizia, Fogliano di Redipuglia, Farra d'Isonzo, Savogna d'Isonzo, Sagrado, Ronchi dei Legionari, San Canzian d'Isonzo e Staranzano.

Tale zona è così delimitata:

partendo dalla strada statale n. 14 in prossimità del km 117,500 e cioè dal ponte sull'Isonzo, il limite segue verso sud l'argine sinistro del fiume sino ad incrociare la strada per C. Rondon. Prosegue quindi lungo tale strada in direzione nord-est e superata Villa Luisa raggiunge l'incrocio con la strada per C. Risaia; segue quest'ultima verso sud per 200 metri e da qui prosegue lungo una linea retta ipotetica che raggiunge l'angolo sud del cimitero di Monfalcone (località la Marcelliana); segue poi il viale S. Marco che in direzione nord-est attraversa il centro abitato di Monfalcone e proseguendo in linea retta raggiunge la cima di Colle La Rocca (q. 88). Da q. 88 in linea retta verso nord-est raggiunge M. Cosich (q. 112) incrociando l'oleodotto transalpino. Segue verso nord il tracciato dell'oleodotto transalpino, fino a raggiungere la riva sinistra dell'Isonzo, una volta superato il centro di Sagrado, ed incrocia con la ferrovia per Gorizia. Segue tale ferrovia in direzione di Gorizia ed al ponte sul fiume Vipacco, presso Castel Rubbia, risale il corso del fiume fino ad incontrare il confine italo-jugoslavo. Prosegue verso nord-est lungo il confine di Stato sino ad incrociare l'Isonzo; ridiscendendo il corso d'acqua, segue la riva destra del fiume Isonzo fino al ponte del Torrione e da qui prosegue verso sud lungo la strada che costeggia la riva destra dell'Isonzo sino ad incrociare la strada ferrata. Lungo la ferrovia verso ovest, raggiunge il confine comunale di Cormons, in località Bosco di Sotto, che segue verso sud sino al ponte sul T. Versa (località Braidata). Segue quindi la strada che conduce a Cormons fino in prossimità della q. 41 e prosegue in direzione nord per il sentiero che costeggia ad ovest la località Bosco di Sotto e poi trasformatosi in strada incrocia la strada statale n. 56 al km 24,800 circa. Prosegue verso nord-est lungo la strada statale n. 56 ed all'incrocio con la strada statale di Cividale (n. 356), a sud del centro abitato di Cormons, segue quest'ultima sino ad incrociare il confine di provincia che percorre verso sud raggiungendo il ponte di Pieris da dove la delimitazione è iniziata.

All'interno della zona di produzione sopra delimitata è da escludersi parte del territorio del comune di Farra d'Isonzo sito sull'interno della delimitazione che segue:

partendo dalle case di Pusnar, il limite segue a nord la strada per Villanova di Farra, passando per quote 49-48.

Da qui verso ovest, segue la strada per C. Bressan (q. 48) giunge a Borgo dei Conventi (q. 46) e piega verso sud sulla strada per Farra d'Isonzo. Da Farra d'Isonzo (q. 45) segue ad ovest la strada per Borgo Bearzat poi prende a sud la strada che attraversa Borgo Bearzat e prosegue sino ad incontrare, in prossimità di Villa Zuliani, a q. 36 la strada Gradisca d'Isonso-Borgo Zoppini. Da qui il limite piega verso nord-est fino a Borgo Zoppini, percorre poi la strada statale n. 351 fino alle case Pusnar, punto di partenza della linea di delimitazione.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona e comunque, atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le loro specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da considerarsi idonei, ai fini dell'iscrizione all'albo previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, i vigneti ubicati su terreni di favorevole giacitura, mentre sono da escludere i vigneti ubicati su terreni prevalentemente argillosi e privi di scheletro, quelli su terreni di risorgiva e su tutti i terreni non sufficientemente pergolanti e pertanto umidi o freschi.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o, comunque, atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.

E' vietata ogni pratica di forzatura.

La resa massima di uva per ettaro di coltura specializzata non dovrà superare per i vini « Tocai », « Malvasia istriana » e « Merlot » i 130 q.li per ettaro di coltura specializzata e per i rimanenti vini, di cui all'art. 1 del presente disciplinare, i 120 q.li per ettaro di coltura specializzata.

A detti limiti anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso un'accurata cernita delle uve purchè la produzione non superi del 20 % i limiti medesimi.

La resa massima dell'uva di vino non deve essere superiore al 70 % per tutti i vini di cui al presente disciplinare.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nello intero territorio della zona di produzione delimitata dall'art. 3.

Tuttavia tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione è consentito che tali operazioni siano effettuate entro l'intero territorio della provincia di Gorizia nonchè in quello dei comuni confinanti con la medesima e l'intero territorio del comune di Cervignano.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini « Tocai », « Malvasia istriana », « Verduzzo » e « Merlot » una gradazione alcoolica complessiva minima naturale di 10 ed ai vini « Sauvignon », « Pinot bianco », « Pinot grigio », « Traminer aromatico », « Riesling renano » e « Cabernet » una gradazione alcoolica complessiva minima naturale di 10,5.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche di qualità.

Possono concorrere alla produzione dei vini « Isonzo », sino ad un massimo del 10 %, le uve o i mosti o i vini di colore analogo, purchè prodotti nella zona delimitata di cui all'art. 3 e provenienti dai vitigni elencati all'art. 2 separatamente o in mescolanza tra loro rispettando l'analogia del colore.

Art. 6.

I vini a denominazione di origine « Isonzo » all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

*Tocai*:
colore: paglierino o dorato chiaro, tendente al citrino;
odore: delicato e gradevole con profumo caratteristico;
sapore: asciutto, caldo, pieno, con leggero retrogusto aromatico;
gradazione alcoolica minima complessiva: 10,5;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 16 per mille.

*Sauvignon*:
colore: giallo dorato chiaro;
odore: delicato, quasi aromatico;
sapore: asciutto, di corpo, vellutato, gradevole;
gradazione alcoolica minima complessiva: 11;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto: 16 per mille.

*Malvasia istriana*:
colore: paglierino;
odore: gradevole;
sapore: asciutto, delicato, non molto di corpo, gradevole;
gradazione alcoolica minima complessiva: 10,5;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 16 per mille.

*Pinot bianco*:
colore: giallo paglierino chiaro o leggermente dorato;
odore: profumo delicato, caratteristico, gradevole;
sapore: vellutato, morbido, armonico, gradevole;
gradazione alcoolica minima complessiva: 11;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 16 per mille.

*Pinot grigio*:
colore: giallo con riflessi rosei;
odore: speciale, caratteristico, gradevole;
sapore: armonico, gradevole, caratteristico;
gradazione alcoolica minima complessiva: 11;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 16 per mille.

*Verduzzo friulano*:
colore: giallo dorato più o meno carico;
odore: vinoso e caratteristico di fruttato;
sapore: asciutto, fruttato, di corpo, lievemente tannico;
gradazione alcoolica minima complessiva: 10,5;
estratto secco netto minimo: 17 per mille.

*Traminer aromatico*:
colore: giallo paglierino carico;
odore: gradevole con marcato profumo caratteristico;
sapore: leggermente aromatico, intenso, caratteristico, di corpo gradevole;
gradazione alcoolica minima complessiva: 11;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 16 per mille.

*Riesling renano*:
colore: giallo paglierino;
odore: abbastanza intenso e caratteristico, delicato, gradevole;
sapore: asciutto, abbastanza di corpo, armonico, caratteristico gradevole;
gradazione alcoolica minima complessiva: 11;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 16 per mille.

*Merlot*:
colore: rosso rubino;
odore: caratteristico, gradevole;
sapore: pieno, sapido, asciutto, leggermente erbaceo;
gradazione alcoolica minima complessiva: 10,5;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 20 per mille.

*Cabernet*:
colore: rosso rubino intenso;
odore: vinoso, intenso, gradevole, con profumo caratteristico;
sapore: asciutto di corpo, morbido, erbaceo, caratteristico, gradevole;
gradazione alcoolica minima complessiva: 11;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 20 per mille.

E' in facoltà del Ministro per l'agricoltura e le foreste modificare, con proprio decreto, i limiti sopraindicati per la acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 7.

E' vietato usare assieme alla denominazione di cui agli articoli 1 e 2 qualsiasi qualificazione aggiuntiva e, ivi compresi gli aggettivi « superiore », « extra », « fine », « scelto », « selezionato » e similari.

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

E' consentito altresì l'uso di indicazioni geografiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie, zone e località — comprese nella zona delimitata nel precedente articolo 3 — e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui i vini così qualificati sono stati ottenuti.

Art. 8.

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo con la denominazione di origine controllata « Isonzo » vini che non rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare, è punito a norma dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930.

*Il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
BISAGLIA

*Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato*
DE MITA

**(1360)**

DECRETO MINISTERIALE 3 agosto 1973.

**Ristrutturazione del ruolo organico della carriera direttiva per il servizio repressioni e frodi.**

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO
E
IL MINISTRO PER LA RIFORMA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 15 dicembre 1961, n. 1314, ed in particolare l'art. 34;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto interministeriale 27 febbraio 1971, registrato alla Corte dei conti, addì 27 novembre 1971, registro n. 17, foglio n. 135, con il quale fra l'altro, è stata determinata la nuova pianta organica e le qualifiche del personale del ruolo ad esaurimento centrale e periferico ispettivo per il servizio repressione frodi, in conformità del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, concernente la disciplina delle funzioni dirigenziali delle amministrazioni dello Stato;

Vista la tabella XI, quadro *C*, allegato al decreto del Presidente della Repubblica n. 748, sopracitato, la quale fissa i posti dei dirigenti tecnici dell'agricoltura in cinquantaquattro unità, di cui quattordici di dirigente superiore e quaranta di primo dirigente;

Visto il decreto ministeriale in pari data con il quale, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 22 del più volte citato decreto del Presidente della Repubblica n. 748, è stato stabilito che alla formazione del quadro *C* dei dirigenti tecnici dell'agricoltura concorre anche il personale del ruolo ad esaurimento centrale e periferico ispettivo per il servizio repressione frodi, limitatamente, però, al personale munito del diploma di laurea richiesto per accedere ai ruoli tecnici;

Considerato che ai fini della determinazione, ai sensi dell'art. 60, comma primo, lettera *a*) del decreto del Presidente della Repubblica n. 748, delle qualifiche ad esaurimento del ruolo centrale e periferico ispettivo per il servizio repressione frodi, occorre portare in diminuzione nel ruolo stesso il numero dei posti corrispondente agli impiegati del cennato ruolo inquadrati nel sopracitato quadro dirigenziale;

Considerato che nel citato quadro dirigenziale non è stato inquadrato alcun impiegato proveniente dal ruolo ad esaurimento centrale e periferico ispettivo per il servizio repressioni frodi;

Ritenuto, ai sensi dell'art. 63 del decreto del Presidente della Repubblica n. 748, doversi procedere alla specificazione e alla denominazione delle qualifiche del ruolo ad esaurimento centrale e periferico ispettivo per il servizio repressione frodi;

Considerato che la tabella XII allegata alla citata legge n. 1304, le cui dotazioni organiche e le denominazioni delle nuove qualifiche del personale del ruolo ad esaurimento centrale e periferico ispettivo per il servizio repressione frodi sono state rideterminate con il richiamato decreto interministeriale 27 febbraio 1971, prevede la qualifica terminale di ispettore capo corrispondente a quella di direttore di divisione;

Considerato, pertanto, che la dotazione organica complessiva della qualifica ad esaurimento di ispettore capo del ruolo centrale e periferico ispettivo per il servizio repressione frodi è due, pari al numero degli impiegati con tale qualifica in attività di servizio;

Considerato che, la dotazione organica complessiva delle qualifiche inferiori a primo dirigente (ispettore capo aggiunto, ispettore superiore e ispettore) del ruolo ad esaurimento centrale e periferico per il servizio repressione frodi, deve rideterminarsi secondo i criteri previsti dal secondo comma, del richiamato art. 60;

Ritenuto che, in corrispondenza dei posti ad esaurimento devono essere accantonati due posti nella qualifica di ispettore capo aggiunto del citato ruolo;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 12 dicembre 1972, data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, il ruolo ad esaurimento, carriera direttiva, centrale e periferico ispettivo per il servizio repressione frodi, è determinato come segue:

| Qualifiche ad esaurimento | Numero dei posti |
|---|---|
| ispettore capo . . . . . . . . . . . | 2 |

Art. 2.

Dalla stessa data del 12 dicembre 1972 le dotazioni organiche delle qualifiche inferiori a primo dirigente del ruolo di cui al precedente art. 1, sono le seguenti:

| Parametro | Qualifiche | Numero dei posti |
|---|---|---|
| 530<br>487<br>455<br>426<br>387 | ispettore capo aggiunto . . | 3 |
| 307 | ispettore superiore . . . . | 9 |
| 287<br>190 | ispettore . . . . . . . . | |
| | | 12 |

Art. 3.

Nella qualifica di ispettore capo aggiunto, sono accantonati due posti pari al numero dei posti previsti per la qualifica ad esaurimento di ispettore capo di cui all'art. 1.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 agosto 1973

*Il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FERRARI-AGGRADI

*Il Ministro per il tesoro*
LA MALFA

*Il Ministro per la riforma della pubblica amministrazione*
GAVA

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 7 *dicembre* 1974
*Registro n.* 24 *Agricoltura, foglio n.* 130

**(1268)**

DECRETO MINISTERIALE 3 agosto 1973.
**Ristrutturazione del ruolo organico della carriera direttiva degli analisti per il servizio repressione frodi.**

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER IL TESORO

E

IL MINISTRO PER LA RIFORMA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Vista la legge 15 dicembre 1961, n. 1304, ed in particolare l'art. 7;

Visto il decreto interministeriale 27 febbraio 1971, registrato alla Corte dei conti, addì 27 novembre 1971, registro n. 17, foglio n. 135, con il quale sono state determinate le nuove piante organiche e le qualifiche del personale del ruolo degli analisti per il servizio repressione frodi in conformità del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, concernente la disciplina delle funzioni dirigenziali nell'amministrazione dello Stato;

Visto il quadro *G* della tabella XI allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 748, il quale ha previsto per il ruolo dei dirigenti analisti due posti di primo dirigente con funzioni di direttore di ufficio enologico;

Visto il decreto ministeriale di pari data, con il quale, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 22 del sopracitato decreto del Presidente della Repubblica n. 748, è stato stabilito che al ruolo dirigenziale degli analisti si accede dal ruolo degli analisti e dal ruolo tecnico superiore dell'agricoltura, limitatamente per quest'ultimo ruolo, al personale proveniente dal ruolo degli enotecnici e direttori di vivai di viti americane, per effetto del disposto dell'art. 5, comma secondo, della legge 15 dicembre 1961, n. 1304;

Considerato che nel ruolo dirigenziale degli analisti è stato inquadrato solo un impiegato proveniente dal ruolo tecnico superiore;

Ritenuto, ai sensi dell'art. 63, del più volte citato decreto del Presidente della Repubblica n. 748, di dover procedere alla specificazione della nuova pianta organica e della denominazione delle qualifiche del ruolo degli analisti per il servizio repressione frodi;

Considerato che, ai fini della determinazione, ai sensi dell'art. 60, comma primo, lettera *a*) del suddetto decreto del Presidente della Repubblica n. 748, della prima dotazione organica complessiva delle qualifiche ad esaurimento, stante la concorrenza degli anzidetti ruoli all'unico quadro dirigenziale degli analisti, occorre sottrarre da ciascun ruolo il numero dei posti dirigenziali in misura corrispondente agli impiegati inquadrabili nello stesso quadro dirigenziale;

Considerato che nessuno degli impiegati appartenenti al ruolo degli analisti per il servizio repressione frodi è stato inquadrato nel citato quadro *G* dei dirigenti analisti;

Considerato che la dotazione organica complessiva delle qualifiche ad esaurimento del ruolo degli analisti per il servizio repressione frodi è stabilita in base al numero (dieci) degli impiegati con la qualifica di direttore analista capo in attività di servizio al 12 dicembre 1972, più favorevole della dotazione organica (nove), in quanto non vi sono impiegati con la qualifica di ispettore generale analista in attività di servizio a detta data;

Considerato, pertanto, che detta dotazione organica complessiva per le qualifiche ad esaurimento di ispettore generale analista e di direttore analista capo è di nove posti da ripartirsi in misura pari tra le stesse qualifiche e precisamente, in numero di cinque per la qualifica di ispettore generale analista e di quattro per quella di direttore analista capo;

Considerato che, le dotazioni organiche delle qualifiche inferiori a primo dirigente per il ruolo degli analisti del servizio repressione frodi devono rideterminarsi con l'osservanza dei criteri di cui al secondo comma dell'art. 60 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 748;

Ritenuto, che la dotazione organica complessiva degli analisti per il servizio repressione frodi nelle qualifiche di cui all'art. 51 del decreto del Presidente della Repubblica n. 748, risultante, è di ottantanove di cui ventidue (pari ad 1/4) per la qualifica di direttore analista capo aggiunto e sessantasette cumulativamente per le qualifiche di direttore analista superiore e di analista;

Ritenuto che in corrispondenza dei posti ad esaurimento (nove) previsti per le qualifiche di ispettore generale analista e di direttore analista, devono essere accantonati altrettanti posti nelle qualifiche di direttore analista aggiunto;

Decreta:

**Art. 1.**

A decorrere dal 12 dicembre 1972, data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, il ruolo organico ad esaurimento degli analisti per il servizio repressione frodi della carriera direttiva è determinato come segue:

| Qualifiche ad esaurimento | Numero dei posti |
|---|---|
| ispettore generale analista . . . . . . | 5 |
| direttore analista capo . . . . . . . | 4 |
| | 9 |

Art. 2.

Alla stessa data del 12 dicembre 1972, il ruolo organico degli analisti per il servizio repressione frodi della carriera direttiva per le qualifiche inferiori a primo dirigente è determinato come segue:

| Parametro | Qualifiche | Numero dei posti |
|---|---|---|
| 530<br>487<br>455<br>426<br>387 | direttore analista capo aggiunto . . . . . . . . | 22 |
| 307 | direttore analista superiore . | 67 |
| 257<br>218 | analista . . . . . . . . . | |
| | | 89 |

**Art. 3.**

Nella qualifica di direttore analista capo aggiunto sono accantonati nove posti pari al numero dei posti previsti per le qualifiche ad esaurimento di ispettore generale analista e direttore analista capo di cui all'art. 1 del presente decreto; tali posti saranno utilizzati a misura che si riducano quelli delle suddette qualifiche ad esaurimento.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 agosto 1973

*Il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FERRARI-AGGRADI

*Il Ministro per il tesoro*
LA MALFA

*Il Ministro per la riforma della pubblica amministrazione*
GAVA

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 18 *dicembre* **1974**
*Registro n.* 25 *Agricoltura, foglio n.* 54

**(1271)**

---

DECRETO MINISTERIALE 9 ottobre 1974.

**Modificazioni al decreto ministeriale 10 giugno 1972, concernente la concessione di un contributo straordinario al comune di Vallo della Lucania per il completamento del nuovo edificio giudiziario.**

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO
E
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto interministeriale 10 giugno 1972, registrato alla Corte dei conti, addì 20 settembre 1972, con il quale il comune di Vallo della Lucania è stato autorizzato a contrarre un mutuo con la Cassa depositi e prestiti per il completamento di un nuovo edificio giudiziario ed ha ottenuto un contributo suppletivo annuo sul rateo d'ammortamento del mutuo medesimo;

Considerato che l'art. 5 del suddetto decreto ha subordinato il pagamento del contributo alla dimostrazione dei lavori eseguiti, da effettuarsi mediante produzione di stati di avanzamento;

Considerato che in base alle norme istitutive della Cassa depositi e prestiti il contributo da parte delle amministrazioni concedenti deve essere corrisposto a decorrere dall'inizio dell'ammortamento del prestito, in corrispondenza del periodo nel quale devono essere versate le rate di ammortamento da parte degli enti mutuatari;

Ritenuta la necessità di modificare il suddetto decreto sopprimendone l'art. 5 ed indicando, altresì, una nuova decorrenza dei termini previsti dagli articoli 2 e 4;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 5 del decreto interministeriale 10 giugno 1972, registrato alla Corte dei conti, addì 20 settembre 1972, è soppresso.

Art. 2.

Il termine di un anno relativo alla stipulazione del mutuo occorrente per il completamento del nuovo edificio giudiziario di Vallo della Lucania decorre dalla pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale.*

Art. 3.

Il termine di tre anni relativo all'ultimazione dei lavori per la costruzione del nuovo edificio giudiziario di Vallo della Lucania decorre dalla pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 ottobre 1974

*Il Ministro per la grazia e giustizia*
ZAGARI

*Il Ministro per l'interno*
TAVIANI

p. *Il Ministro per il tesoro*
FABBRI

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 19 *dicembre* 1974
*Registro n.* 36 *Giustizia, foglio n.* 170

**(1525)**

---

DECRETO MINISTERIALE 30 dicembre 1974.

**Istituzione dell'intendenza di finanza e dell'ufficio tecnico erariale di Oristano.**

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti gli articoli 1 e 3 della legge 16 luglio 1974, n. 306, concernente l'istituzione della provincia di Oristano;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644, concernente la revisione territoriale degli uffici distrettuali delle imposte dirette e degli uffici del registro;

Udito il parere della regione sarda, a norma dello art. 3, primo comma, della citata legge n. 306, istitutiva della nuova provincia;

Decreta:

Art. 1.

Nella provincia di Oristano è istituita l'intendenza di finanza, con sede nel capoluogo.

Il funzionamento del predetto ufficio inizierà dal 1° marzo 1975.

**Art. 2.**

Nella provincia di Oristano è istituito l'ufficio tecnico erariale, con sede nel capoluogo.

Il funzionamento del predetto ufficio inizierà dal 1° luglio 1975.

Art. 3.

I comuni di Cuglieri, Scano di Montiferro, Sennariolo e Tresnuraghes, già facenti parte della circoscrizione territoriale dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Bosa ed aggregati, per effetto del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644, all'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Macomer, entrano a far parte, dal 1° gennaio 1975, della circoscrizione territoriale dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Oristano.

I comuni di cui al precedente comma sono, altresì, trasferiti, a decorrere dalla stessa data, dalla circoscrizione territoriale dell'ufficio del registro di Macomer a quella del corrispondente ufficio di Oristano.

Art. 4.

Le spese relative al funzionamento degli uffici previsti dai precedenti articoli 1 e 2 faranno carico ai relativi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale della regione autonoma della Sardegna, nel Foglio degli annunzi legali e nell'albo delle province di Cagliari, Nuoro ed Oristano, nonchè negli albi di tutti i comuni delle province stesse.

Roma, addì 30 dicembre 1974

*Il Ministro*: VISENTINI

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 13 *febbraio* 1975
*Registro n.* 14 *Finanze, foglio n.* 124

**(2073)**

---

DECRETO MINISTERIALE 4 gennaio 1975.

**Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Club Roman Fashion, in Roma.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Considerato che la società Club Roman Fashion, con sede in Roma, ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Roma;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della società Club Roman Fashion, con sede in Roma.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 22 luglio 1974 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 gennaio 1975

*Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
TOROS

*Il Ministro*
*per il bilancio e la programmazione economica*
ANDREOTTI

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

*Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato*
DONAT-CATTIN

**(1811)**

---

DECRETO MINISTERIALE 4 gennaio 1975.

**Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Tessitura Michele Perego, in Renate Brianza.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Considerato che la S.p.a. Tessitura Michele Perego, di Renate Brianza (Milano), ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Tessitura Michele Perego, di Renate Brianza (Milano).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 1° aprile 1974 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 gennaio 1975

*Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
TOROS

*Il Ministro*
*per il bilancio e la programmazione economica*
ANDREOTTI

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

*Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato*
DONAT-CATTIN

**(1812)**

DECRETO MINISTERIALE 8 febbraio 1975.

**Modificazioni al regolamento per l'attività statutaria dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza farmacisti.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 5, lettera *b*), dello statuto dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza farmacisti, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1956, n. 1719;

Visto il decreto ministeriale 26 giugno 1961, con il quale sono state ratificate le deliberazioni adottate il 14 febbraio ed il 19 novembre 1960 dal consiglio nazionale dell'Ente concernenti il regolamento dell'attività statutaria, modificato con successive deliberazioni ratificate con decreti ministeriali 6 agosto 1962, 26 agosto 1966, 31 agosto 1968, 2 aprile 1969, 1° luglio 1969 e 15 ottobre 1970;

Visto il decreto ministeriale 7 dicembre 1972 con il quale è stata ratificata la deliberazione adottata in data 25 novembre 1972 dal consiglio nazionale dell'Ente per effetto della quale sono stati modificati gli articoli 7, 9, 15 e 19 del citato regolamento ed è stato aggiunto l'art. 37;

Vista la deliberazione in data 7 luglio 1974 con la quale il predetto consiglio nazionale ha modificato l'articolo 37 del regolamento;

Atteso che è stata assicurata la copertura dei maggiori oneri conseguenti alla suddetta modifica dell'articolo 37 del regolamento attraverso l'accertato maggior gettito proveniente dalla convenzione nazionale farmaceutica sottoscritta in sede ministeriale in data 14 aprile 1972 e l'aumento del contributo individuale a carico degli iscritti a far tempo dal 1° gennaio 1973;

Ritenuta, pertanto, l'opportunità di approvare la deliberazione suindicata;

Decreta:

E' ratificata l'allegata deliberazione del consiglio nazionale dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza farmacisti, adottata in data 7 luglio 1974, per effetto della quale è stato modificato l'art. 37 del regolamento dell'attività statutaria dell'Ente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 febbraio 1975

*Il Ministro*: TOROS

---

ENTE NAZIONALE PREVIDENZA
E ASSISTENZA FARMACISTI

IL CONSIGLIO NAZIONALE

Visto il decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale del 7 dicembre 1972 con il quale veniva ratificata la deliberazione adottata dal consiglio nazionale in data 25 novembre 1972, concernente miglioramenti al trattamento pensionistico;

Tenuto conto che con la deliberazione succitata la pensione minima diretta spettante con decorrenza 1° gennaio 1973 veniva elevata a L. 1.300.000 annue, salvo l'eventuale riduzione di cui all'art. 34 del regolamento;

Preso atto che con la stessa deliberazione le pensioni minime dirette, indirette e di reversibilità in vigore al 31 dicembre 1972 ammontanti ad un massimo di L. 591.500 annue venivano maggiorate forfettariamente in misura di L. 260.000 annue, con decorrenza 1° gennaio 1973;

Considerate le istanze della categoria tendenti ad ottenere la perequazione del trattamento pensionistico;

Viste le risultanze tecnico-attuariali che mettono in luce la possibilità di procedere alla perequazione dei trattamenti come da relazione allegata che fa parte integrante della presente deliberazione;

Considerata l'opportunità di esaudire le aspettative della categoria interessata;

Ai sensi dell'art. 5, lettera *b*), dello statuto dell'Ente, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 1719 del 9 novembre 1956;

Su proposta del consiglio di amministrazione;

Delibera:

Il regolamento dell'E.N.P.A.F., approvato con decreto ministeriale 26 giugno 1961 successivamente modificato ed integrato, è modificato come segue:

L'art. 37 è sostituito dal seguente:

« A partire dal 1° gennaio 1974 tutte le pensioni minime liquidate o comunque spettanti con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1973, relative a farmacisti che risultavano iscritti all'albo professionale alla stessa data del 1° gennaio 1974 vengono riliquidate in base al disposto del precedente art. 7, lettera *a*), con il rispetto del secondo comma dello stesso art. 7.

Ai beneficiari di tutte le altre pensioni verrà corrisposto, con decorrenza 1° gennaio 1974 un assegno di adeguamento pari alla differenza tra il trattamento in atto percepito e quello minimo che sarebbe spettato in base al precedente art. 7, lettera *a*), con il rispetto delle norme previste dal secondo comma dello stesso art. 7 e dell'art. 15.

Restano comunque confermate le eventuali condizioni di maggior favore vigenti al 31 dicembre 1973.

I contributi previdenziali versati a partire dal 1° gennaio 1974 determinano una ulteriore riliquidazione in base al disposto dei precedenti articoli 9 e 34, semprechè il titolare di pensione possa far valere almeno 15 annualità di contribuzione ».

La presente disposizione avrà efficacia per tutti i titolari di pensione che usufruiscono del trattamento pensionistico alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del relativo decreto ministeriale di ratifica.

*Il presidente*: ZAPPALÀ

**(1570)**

---

DECRETO MINISTERIALE 12 febbraio 1975.

**Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Cotonificio udinese S.p.a., in Udine.**

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto l'art. 4 della legge 20 luglio 1952, n. 1126, relativa a disposizioni in materia valutaria e di commercio estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 26 ottobre 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 280 del 10 novembre 1967, con il quale è stata fissata la misura della cauzione o della sostitutiva fidejussione da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare;

Considerato che la ditta Cotonificio udinese S.p.a. di Udine ha chiesto di effettuare il pagamento anticipato per l'importazione di n. 70 balle di cotone grezzo di origine e provenienza USA per complessivi $ USA 11.817,60 di cui al mod. *B*-Import n. 2792477, rilasciato in data 11 maggio 1973 dalla Cassa di risparmio di Udine e Pordenone, sede di Udine;

Visti gli atti con i quali la ditta ha effettuato detto pagamento anticipato ed ha prestato cauzione a favore dell'Ufficio italiano dei cambi, ai sensi della legge e del decreto ministeriale summenzionati;

Considerato che la ditta anzidetta ha provveduto all'importazione della merce oltre il termine consentito dalle vigenti disposizioni;

Visti i motivi addotti dalla ditta con istanza del 19 aprile 1974 per giustificare la mancata osservanza del termine di validità dell'impegno valutario assunto;

Ritenuto che tali giustificazioni non possono, neppure sotto la prospettazione fattane dall'interessata, essere considerate idonee ad escludere, ai sensi dello art. 5 della citata legge n. 1126 del 1952, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima;

Tenuto conto del conforme parere espresso dall'UIC con nota n. 860152 del 17 settembre 1974;

Decreta:

Art. 1.

Si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione a suo tempo prestata dalla ditta Cotonificio udinese S.p.a. di Udine mediante fidejussione della Cassa di risparmio di Udine e Pordenone, sede di Udine, nella misura del 5 % dell'importo di $ USA 11.817,60 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 febbraio 1975

*Il Ministro*: DE MITA

(1273)

---

DECRETO MINISTERIALE 14 febbraio 1975.

**Possibilità di destinare al produttore vinicolo l'aiuto comunitario previsto per la distillazione agevolata dei vini da pasto.**

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il regolamento (CEE) n. 267/75 del Consiglio del 31 gennaio 1975, che stabilisce le norme generali relative ad operazioni di distillazione dei vini da pasto che devono terminare entro il 6 giugno 1975;

Visto il regolamento (CEE) n. 362/75 della Commissione del 13 gennaio 1975 concernente le modalità di applicazione delle operazioni di distillazione di cui sopra;

Visto, in particolare, il secondo comma dell'art. 2 di detto regolamento della Commissione, secondo cui è attribuita agli Stati membri la facoltà di prescrivere che l'aiuto previsto dall'art. 6 del citato regolamento n. 267/75 del Consiglio possa essere versato dal produttore vinicolo, purché quest'ultimo ottenga un prezzo che, aiuto compreso, sia almeno uguale al prezzo minimo di cui all'art. 3 dello stesso regolamento del Consiglio;

Considerato che sussistono validi motivi che giustificano il ricorso alla predetta facoltà;

Decreta:

L'importo dell'aiuto previsto dall'art. 6, paragrafo 2, del regolamento n. 267/75 del Consiglio può essere corrisposto dall'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo direttamente al produttore vinicolo, quando si verificano le condizioni previste nel secondo comma dell'art. 2 del regolamento (CEE) n. 362/75 della Commissione del 13 febbraio 1975.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 febbraio 1975

*Il Ministro*: MARCORA

(1766)

---

DECRETO MINISTERIALE 15 febbraio 1975.

**Autorizzazione alla società « S.I.R. - Società italiana revisione S.p.a. », in Milano, ad esercitare attività fiduciaria e di revisione.**

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, che disciplina l'attività delle società fiduciarie e di revisione;

Visto il regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, contenente le norme per l'attuazione della citata legge 23 novembre 1939, n. 1966;

Vista la domanda presentata dalla società « S.I.R. - Società italiana revisione S.p.a. », con sede in Milano, diretta a conseguire la prescritta autorizzazione all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione;

Accertato che la società ha adempiuto a tutti gli obblighi all'uopo stabiliti dalla legge e dal regolamento anzidetto;

Accertata, altresì, la regolarità della documentazione presentata dalla società stessa;

Decreta:

La società « S.I.R. - Società italiana revisione S.p.a. », con sede in Milano, è autorizzata all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione, ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966 e del regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 febbraio 1975

*Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato*
DONAT-CATTIN

*Il Ministro per la grazia e giustizia*
REALE

(1367)

---

DECRETO MINISTERIALE 19 febbraio 1975.

**Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Latina.**

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Visti gli atti 24 luglio 1967, n. 103/BC e 16 marzo 1971, n. 555, con i quali l'amministrazione provinciale di Latina ha chiesto la classificazione tra le provinciali della strada « dell'Irto » che inizia dalla strada provinciale « Le Pastine » al km 8+525 e termina alla strada provinciale « Monticchio » al km 1 + 700, dell'estesa di km 2 + 362;

Visto il voto 16 luglio 1974, n. 434, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso al riguardo parere favorevole;

Ritenuto che la suddetta strada può, pertanto, essere classificata provinciale a termini dell'art. 5 della legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, la strada denominata « dell'Irto » dell'estesa di km 2 + 362 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario) è classificata provinciale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 febbraio 1975

*Il Ministro*: BUCALOSSI

**(1771)**

---

DECRETO MINISTERIALE 25 febbraio 1975.

**Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Industrie aeronautiche e meccaniche Rinaldo Piaggio, in Genova.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 20 giugno 1974 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione, riorganizzazione e conversione aziendale della S.p.a. Industrie aeronautiche e meccaniche Rinaldo Piaggio, con sede in Genova, con effetto dal 15 dicembre 1973;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Genova;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Industrie aeronautiche e meccaniche Rinaldo Piaggio, con sede in Genova, è prolungata a nove mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 febbraio 1975

*Il Ministro*: TOROS

**(1862)**

---

DECRETO MINISTERIALE 26 febbraio 1975.

**Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Industrie aeronautiche e meccaniche Rinaldo Piaggio, in Genova.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 20 giugno 1974 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione, riorganizzazione e conversione aziendale della S.p.a. Industrie aeronautiche e meccaniche Rinaldo Piaggio, con sede in Genova, con effetto dal 15 dicembre 1973;

Visto il decreto ministeriale 25 febbraio 1975 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Genova;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Industrie aeronautiche e meccaniche Rinaldo Piaggio, con sede in Genova, è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 febbraio 1975

*Il Ministro*: TOROS

**(1863)**

---

DECRETO MINISTERIALE 27 febbraio 1975.

**Proroga a quindici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Industrie aeronautiche e meccaniche Rinaldo Piaggio, in Genova.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 20 giugno 1974 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione, riorganizzazione e conversione aziendale della S.p.a. Industrie aeronautiche e meccaniche Rinaldo Piaggio, con sede in Genova, con effetto dal 15 dicembre 1973;

Visti i decreti ministeriali 25 febbraio 1975 e 26 febbraio 1975 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Genova;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Industrie aeronautiche e meccaniche Rinaldo Piaggio, con sede in Genova, è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 febbraio 1975

*Il Ministro*: TOROS

**(1864)**

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

### Annullamento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 44-PA »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Renna Giuseppe, in Palermo, via Castello n. 4, già assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 44-PA » non ha rinnovato la concessione del marchio stesso (art. 10 della legge 30 gennaio 1968, n. 46) e, alle indagini esperite, è risultata irreperibile.

Pertanto i punzoni recanti il predetto marchio di identificazione sono da considerarsi annullati.

Si diffidano gli eventuali detentori di tali punzoni a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Palermo.

**(1493)**

### Annullamento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 25-PA »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Panzica Umberto, in Palermo, via B. Latini n. 37/39, già assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 25-PA » non ha rinnovato la concessione del marchio stesso (art. 10 della legge 30 gennaio 1968, n. 46) e, alle indagini esperite, è risultata irreperibile.

Pertanto i punzoni recanti il predetto marchio di identificazione sono da considerarsi annullati.

Si diffidano gli eventuali detentori di tali punzoni a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Palermo.

**(1494)**

### Annullamento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 24-PA »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Panzica Giuseppe, in Palermo, via Maqueda n. 283, già assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 24-PA » non ha rinnovato la concessione del marchio stesso (art. 10 della legge 30 gennaio 1968, n. 46) e, alle indagini esperite, è risultata irreperibile.

Pertanto i punzoni recanti il predetto marchio di identificazione sono da considerarsi annullati.

Si diffidano gli eventuali detentori di tali punzoni a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Palermo.

**(1495)**

### Annullamento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 33-PA »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Mallo Giuseppe, in Palermo, via D'Ossuna n. 145, già assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 33-PA » non ha rinnovato la concessione del marchio stesso (art. 10 della legge 30 gennaio 1968, n. 46) e, alle indagini esperite, è risultata irreperibile.

Pertanto i punzoni recanti il predetto marchio di identificazione sono da considerarsi annullati.

Si diffidano gli eventuali detentori di tali punzoni a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Palermo.

**(1496)**

### Annullamento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 53-PA »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Siddiolo Giovanni, in Palermo, già assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 53-PA » non ha rinnovato la concessione del marchio stesso (art. 10 della legge 30 gennaio 1968, n. 46) e, alle indagini esperite, è risultata irreperibile.

Pertanto i punzoni recanti il predetto marchio di identificazione sono da considerarsi annullati.

Si diffidano gli eventuali detentori di tali punzoni a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Palermo.

**(1486)**

### Annullamento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 41-PA »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Sacco Leopoldo, in Palermo, via S. Vergine n. 15, già assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 41-PA » non ha rinnovato la concessione del marchio stesso (art. 10 della legge 30 gennaio 1968, n. 46) e, alle indagini esperite, è risultata irreperibile.

Pertanto i punzoni recanti il predetto marchio di identificazione sono da considerarsi annullati.

Si diffidano gli eventuali detentori di tali punzoni a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Palermo.

**(1492)**

### Smarrimento del punzone per la bollatura dei metalli preziosi, recante il marchio di identificazione « 794-AL »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Guerci & Pallavidini, in Valenza, via Bergamo n. 38, assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 794-AL » ha dichiarato di aver smarrito un punzone recante il predetto marchio di identificazione.

Si diffidano gli eventuali detentori di tale punzone a restituirlo all'ufficio provinciale metrico di Alessandria.

**(1456)**

## MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

### Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 30 ottobre 1974, registro n. 80 Istruzione, foglio n. 207, è stato accolto il ricorso straordinario prodotto il 27 novembre 1972 dal prof. Carrozza Francesco, avverso il decreto ministeriale 16 giugno 1972, che respingeva l'istanza dell'interessato intesa ad ottenere il riconoscimento di alcune infermità contratte per causa di servizio, nel periodo 1953-63.

**(1762)**

## MINISTERO DELL'INTERNO

### Autorizzazione al comune di Fara San Martino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 20 febbraio 1975, il comune di Fara San Martino (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 36.283.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(1249/M)**

**Autorizzazione al comune di Cupello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974**

Con decreto ministeriale in data 20 febbraio 1975, il comune di Cupello (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 68.355.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(1250/M)**

**Autorizzazione al comune di Filetto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974**

Con decreto ministeriale in data 20 febbraio 1975, il comune di Filetto (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 42.238.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(1251/M)**

**Autorizzazione al comune di Fossacesia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974**

Con decreto ministeriale in data 20 febbraio 1975, il comune di Fossacesia (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 44.683.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(1252/M)**

**Autorizzazione al comune di Frisa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974**

Con decreto ministeriale in data 20 febbraio 1975, il comune di Frisa (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 48 170.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(1253/M)**

**Autorizzazione al comune di Sennori ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974**

Con decreto ministeriale in data 21 febbraio 1975, il comune di Sennori (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 46 000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(1254/M)**

**Autorizzazione al comune di La Maddalena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974**

Con decreto ministeriale in data 21 febbraio 1975, il comune di La Maddalena (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 249.620.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(1255/M)**

**Autorizzazione al comune di Bonarcado ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974**

Con decreto ministeriale in data 21 febbraio 1975, il comune di Bonarcado (Oristano) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 32.322.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(1256/M)**

**Autorizzazione al comune di Siniscola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974**

Con decreto ministeriale in data 21 febbraio 1975, il comune di Siniscola (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 30.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(1257/M)**

**Autorizzazione al comune di Seui ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974**

Con decreto ministeriale in data 21 febbraio 1975, il comune di Seui (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(1258/M)**

**Autorizzazione al comune di Duino Aurisina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974**

Con decreto ministeriale in data 21 febbraio 1975, il comune di Duino Aurisina (Trieste) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 88.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(1259/M)**

**Autorizzazione al comune di Pincara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974**

Con decreto ministeriale in data 24 febbraio 1975, il comune di Pincara (Rovigo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 55.491.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(1260/M)**

**Autorizzazione al comune di Polesella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974**

Con decreto ministeriale in data 24 febbraio 1975, il comune di Polesella (Rovigo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 56.084.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(1261/M)**

**Autorizzazione al comune di Ceggia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974**

Con decreto ministeriale in data 24 febbraio 1975, il comune di Ceggia (Venezia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 50.287.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(1262/M)**

**Autorizzazione al comune di Castiglione d'Orcia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974**

Con decreto ministeriale in data 17 febbraio 1975, il comune di Castiglione d'Orcia (Siena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 74.170.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(1263/M)**

**Autorizzazione al comune di Zumpano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974**

Con decreto ministeriale in data 17 febbraio 1975, il comune di Zumpano (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 42.017.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(1264/M)**

**Autorizzazione al comune di Manocalzati ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974**

Con decreto ministeriale in data 21 febbraio 1975, il comune di Manocalzati (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 31.785.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(1265/M)**

**Autorizzazione al comune di Mercogliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974**

Con decreto ministeriale in data 21 febbraio 1975, il comune di Mercogliano (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 30.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945 n. 51.

**(1266/M)**

**Autorizzazione al comune di Monteforte Irpino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974**

Con decreto ministeriale in data 21 febbraio 1975, il comune di Monteforte Irpino (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 31.389.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(1267/M)**

**Autorizzazione al comune di Santa Paolina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974**

Con decreto ministeriale in data 21 febbraio 1975, il comune di Santa Paolina (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.302.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(1268/M)**

**Autorizzazione al comune di Molinella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974**

Con decreto ministeriale in data 21 febbraio 1975, il comune di Molinella (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 118.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(1269/M)**

**Autorizzazione al comune di Termoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974**

Con decreto ministeriale in data 21 febbraio 1975, il comune di Termoli (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 339.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(1270/M)**

**Autorizzazione al comune di San Giovanni Valdarno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974**

Con decreto ministeriale in data 21 febbraio 1975, il comune di San Giovanni Valdarno (Arezzo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 366.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(1271/M)**

**Autorizzazione al comune di Fiorano Modenese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974**

Con decreto ministeriale in data 21 febbraio 1975, il comune di Fiorano Modenese (Modena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 71.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaiao 1945, n. 51.

**(1272/M)**

**Autorizzazione al comune di Trinitapoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974**

Con decreto ministeriale in data 21 febbraio 1975, il comune di Trinitapoli (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 534.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(1273/M)**

**Autorizzazione al comune di Ovada ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974**

Con decreto ministeriale in data 21 febbraio 1975, il comune di Ovada (Alessandria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 82.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(1274/M)**

**Autorizzazione al comune di S. Giovanni in Fiore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974**

Con decreto ministeriale in data 21 febbraio 1975, il comune di San Giovanni in Fiore (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 886.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(1275/M)**

**Autorizzazione al comune di Fragneto l'Abate ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974**

Con decreto ministeriale in data 21 febbraio 1975, il comune di Fragneto l'Abate (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 34.514.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(1276/M)**

**Autorizzazione al comune di Paduli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974**

Con decreto ministeriale in data 21 febbraio 1975, il comune di Paduli (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 87.093.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(1277/M)**

**Autorizzazione al comune di Monterubbiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974**

Con decreto ministeriale in data 21 febbraio 1975, il comune di Monterubbiano (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 34.418.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(1278/M)**

**Autorizzazione al comune di Ponzano di Fermo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974**

Con decreto ministeriale in data 21 febbraio 1975, il comune di Ponzano di Fermo (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 43.387.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(1279/M)**

**Autorizzazione al comune di Ripatransone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974**

Con decreto ministeriale in data 21 febbraio 1975, il comune di Ripatransone (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 96.265.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(1280/M)**

**Autorizzazione al comune di Cassano Irpino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974**

Con decreto ministeriale in data 21 febbraio 1975, il comune di Cassano Irpino (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.816.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(1281/M)**

**Autorizzazione al comune di Cesinali ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974**

Con decreto ministeriale in data 21 febbraio 1975, il comune di Cesinali (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.251.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(1282/M)**

**Autorizzazione al comune di Fontanarosa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974**

Con decreto ministeriale in data 21 febbraio 1975, il comune di Fontanarosa (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.712.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(1283/M)**

**Autorizzazione al comune di Forino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974**

Con decreto ministeriale in data 21 febbraio 1975, il comune di Forino (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 57.276.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(1284/M)**

**Autorizzazione al comune di Pannarano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974**

Con decreto ministeriale in data 21 febbraio 1975, il comune di Pannarano (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 33.916.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(1285/M)**

**Autorizzazione al comune di Pesco Sannita ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974**

Con decreto ministeriale in data 21 febbraio 1975, il comune di Pesco Sannita (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 36.609.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(1286/M)**

**Autorizzazione al comune di Puglianello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974**

Con decreto ministeriale in data 21 febbraio 1975, il comune di Puglianello (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.268.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(1287/M)**

**Autorizzazione al comune di San Giorgio del Sannio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974**

Con decreto ministeriale in data 21 febbraio 1975, il comune di San Giorgio del Sannio (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 52.191.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(1288/M)**

**Autorizzazione al comune di Falciano del Massico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974**

Con decreto ministeriale in data 21 febbraio 1975, il comune di Falciano del Massico (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(1289/M)**

**Autorizzazione al comune di Frignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974**

Con decreto ministeriale in data 21 febbraio 1975, il comune di Frignano (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 121.209.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(1290/M)**

**Autorizzazione al comune di Gioia Sannitica ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974**

Con decreto ministeriale in data 21 febbraio 1975, il comune di Gioia Sannitica (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 40.556.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(1291/M)**

**Autorizzazione al comune di San Gregorio Matese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974**

Con decreto ministeriale in data 21 febbraio 1975, il comune di San Gregorio Matese (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 34.902.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945 n. 51.

**(1292/M)**

**Autorizzazione al comune di Montespertoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974**

Con decreto ministeriale in data 21 febbraio 1975, il comune di Montespertoli (Firenze) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 224.729.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(1293/M)**

**Autorizzazione al comune di Montelparo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974**

Con decreto ministeriale in data 21 febbraio 1975, il comune di Montelparo (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 57.322.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(1294/M)**

**Autorizzazione al comune di Carovigno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974**

Con decreto ministeriale in data 21 febbraio 1975, il comune di Carovigno (Brindisi) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 367.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(1295/M)**

**Autorizzazione al comune di Montefortino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974**

Con decreto ministeriale in data 21 febbraio 1975, il comune di Montefortino (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 29.357.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(1296/M)**

**Autorizzazione al comune di Montefiore dell'Aso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974**

Con decreto ministeriale in data 21 febbraio 1975, il comune di Montefiore dell'Aso (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 47.782.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(1297/M)**

**Autorizzazione al comune di Monsampolo del Tronto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974**

Con decreto ministeriale in data 21 febbraio 1975, il comune di Monsampolo del Tronto (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 34.261.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(1298/M)**

**Autorizzazione al comune di Lapedona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974**

Con decreto ministeriale in data 21 febbraio 1975, il comune di Lapedona (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.366.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(1299/M)**

**Autorizzazione al comune di Bellona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974**

Con decreto ministeriale in data 21 febbraio 1975, il comune di Bellona (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 38.128.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(1300/M)**

**Autorizzazione al comune di San Marco in Lamis ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974**

Con decreto ministeriale in data 21 febbraio 1975, il comune di San Marco in Lamis (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 475.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(1301/M)**

**Autorizzazione al comune di Castelplanio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974**

Con decreto ministeriale in data 21 febbraio 1975, il comune di Castelplanio (Ancona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 56.575.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(1302/M)**

**Autorizzazione al comune di Monte Rinaldo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974**

Con decreto ministeriale in data 21 febbraio 1975, il comune di Monte Rinaldo (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.930.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(1303/M)**

**Autorizzazione al comune di Deliceto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974**

Con decreto ministeriale in data 22 febbraio 1975, il comune di Deliceto (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 77.186.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(1304/M)**

**Autorizzazione al comune di Cagnano Varano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974**

Con decreto ministeriale in data 22 febbraio 1975, il comune di Cagnano Varano (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 164.838.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(1305/M)**

**Autorizzazione al comune di Plataci ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974**

Con decreto ministeriale in data 22 febbraio 1975, il comune di Plataci (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 44.378.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945 n. 51.

**(1306/M)**

**Autorizzazione al comune di Pedivigliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974**

Con decreto ministeriale in data 22 febbraio 1975, il comune di Pedivigliano (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.692.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(1307/M)**

**Autorizzazione al comune di Lago ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974**

Con decreto ministeriale in data 22 febbraio 1975, il comune di Lago (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 54.475.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(1308/M)**

**Autorizzazione al comune di Villamagna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974**

Con decreto ministeriale in data 22 febbraio 1975, il comune di Villamagna (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.408.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(1309/M)**

## MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 44

**Corso dei cambi del 5 marzo 1975 presso le sottoindicate borse valori**

| VALUTE | Bologna | Firenze | Genova | Milano | Napoli | Palermo | Roma | Torino | Trieste | Venezia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dollaro USA | 630,65 | 630,65 | 630,75 | 630,65 | 628 — | 630,60 | 630,55 | 630,65 | 630,65 | 630,60 |
| Dollaro canadese | 632,10 | 632,10 | 631,40 | 632,10 | 629,30 | 632,05 | 631,95 | 632,10 | 632,10 | 632 — |
| Franco svizzero | 256,99 | 256,99 | 256,30 | 256,99 | 259 — | 256,95 | 256,41 | 256,99 | 256,99 | 256,95 |
| Corona danese | 116,13 | 116,13 | 116,20 | 116,13 | 116,25 | 116,10 | 116,19 | 116,13 | 116,13 | 116,10 |
| Corona norvegese | 128,80 | 128,80 | 128,78 | 128,80 | 128,80 | 128,75 | 128,75 | 128,80 | 128,80 | 128,75 |
| Corona svedese | 161,43 | 161,43 | 161,40 | 161,43 | 161,75 | 161,40 | 161,45 | 161,43 | 161,43 | 161,40 |
| Fiorino olandese | 268 — | 268 — | 268,10 | 268 — | 268,05 | 268 — | 267,70 | 268 — | 268 — | 268 — |
| Franco belga | 18,489 | 18,489 | 18,47 | 18,489 | 18,47 | 18,45 | 18,46 | 18,489 | 18,48 | 18,48 |
| Franco francese | 150,695 | 150,695 | 150,90 | 150,695 | 150,90 | 150,65 | 150,46 | 150,695 | 150,69 | 150,63 |
| Lira sterlina | 1530,20 | 1530,20 | 1530 — | 1530,20 | 1524,50 | 1530,10 | 1530,25 | 1530,20 | 1530,20 | 1530,20 |
| Marco germanico | 274,25 | 274,25 | 273,70 | 274,25 | 274,90 | 274,20 | 273,93 | 274,25 | 274,25 | 274,25 |
| Scellino austriaco | 38,615 | 38,615 | 38,62 | 38,615 | 38,86 | 38,60 | 38,59 | 38,615 | 38,61 | 38,60 |
| Escudo portoghese | 26,35 | 26,35 | 26,40 | 26,35 | 26,45 | 26,30 | 26,35 | 26,35 | 26,35 | 26,35 |
| Peseta spagnola | 11,339 | 11,339 | 11,33 | 11,339 | 11,32 | 11,30 | 11,34 | 11,339 | 11,33 | 11,30 |
| Yen giapponese | 2,2135 | 2,2135 | 2,22 | 2,2135 | 2,205 | 2,15 | 2,2135 | 2,2135 | 2,21 | 2,20 |

**Media dei titoli del 5 marzo 1975**

| Titolo | Media |
|---|---|
| Rendita 5 % 1935 | 97,400 |
| Redimibile 3,50 % 1934 | 99,950 |
| » 3,50 % (Ricostruzione) | 88,275 |
| » 5 % (Ricostruzione) | 96,075 |
| » 5 % (Riforma fondiaria) | 93,125 |
| » 5 % (Città di Trieste) | 92,575 |
| » 5 % (Beni esteri) | 90,675 |
| » 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82 | 81,200 |
| » 5,50 % » » 1968-83 | 81,750 |
| » 5,50 % » » 1969-84 | 82,025 |
| » 6 % » » 1970-85 | 84,875 |
| » 6 % » » 1971-86 | 84,250 |
| » 6 % » » 1972-87 | 83,425 |
| Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976 | 100,35 |
| Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1976 | 100,75 |
| » » » 5 % 1977 | 99,90 |
| » » » 5,50 % 1977 | 100,50 |
| » » » 5,50 % 1978 | 99,90 |
| » » » 5,50 % 1979 | 99,90 |
| Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1975) | 99,400 |
| » 5 % ( » 1°-10-1975) II emiss. | 97,250 |
| » 5 % ( » 1° gennaio 1977) | 91,550 |
| » 5 % ( » 1° aprile 1978) | 86,350 |
| » 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979) | 87,725 |
| » 5,50 % ( » 1° gennaio 1980) | 85,275 |
| » 5,50 % ( » 1° aprile 1982) | 83,675 |
| » poliennali 7 % 1978 | 96,150 |

*Il contabile del portafoglio dello Stato*: FRATTAROLI

## UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

**Cambi medi del 5 marzo 1975**

| Valuta | Cambio |
|---|---|
| Dollaro USA | 630,60 |
| Dollaro canadese | 632,025 |
| Franco svizzero | 256,70 |
| Corona danese | 116,16 |
| Corona norvegese | 128,775 |
| Corona svedese | 161,44 |
| Fiorino olandese | 267,85 |
| Franco belga | 18,474 |
| Franco francese | 150,577 |
| Lira sterlina | 1530,225 |
| Marco germanico | 274,09 |
| Scellino austriaco | 38,602 |
| Escudo portoghese | 26,35 |
| Peseta spagnola | 11,339 |
| Yen giapponese | 2,213 |

# CONCORSI ED ESAMI

## MINISTERO DELLE FINANZE

**Concorso, per esami, a quaranta posti di segretario in prova nella carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, ruolo del personale delle conservatorie dei registri immobiliari.**

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente le norme di esecuzione del citato testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, che approva il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 ottobre 1969, n. 1281, concernente norme integrative e modificative del regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sul riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, relativo ai nuovi stipendi e retribuzioni del personale delle amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto ministeriale 15 gennaio 1971, registrato alla Corte dei conti, addì 19 luglio 1971, registro n. 37 Finanze, foglio n. 351, che stabilisce le nuove piante organiche e le denominazioni delle nuove qualifiche degli impiegati del Ministero delle finanze;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649, relativo alle norme concernenti i servizi ed il personale delle abolite imposte di consumo;

Visto il decreto ministeriale n. 94963 dell'11 luglio 1974 con cui, fra l'altro è stato stabilito il programma di esame per l'ammissione nei ruoli della carriera di concetto del personale delle conservatorie dei registri immobiliari;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in data 11 ottobre 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 24 gennaio 1974, registro n. 1 Presidenza, foglio n. 145, emanato in attuazione dell'art. 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249;

Dato atto che nell'emanazione del presente bando si è tenuto conto delle riduzioni di dotazioni organiche e delle riserve dei posti stabilite dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, e dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, nonchè delle disposizioni contenute nella legge 2 aprile 1968, n. 482;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a quaranta posti di segretario in prova nella carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette sugli affari, ruolo del personale delle conservatorie dei registri immobiliari.

Un quinto dei posti di cui sopra è riservato, ai sensi del secondo comma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649, al personale delle imposte di consumo in possesso dei requisiti prescritti dal citato art. 18 e dagli articoli 8 e 9 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 649.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto:

*A*) Il possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

diploma di maturità classica o scientifica;
diploma di ragioniere o perito commerciale.

Sono validi i titoli di studio corrispondenti a quelli sopra indicati conseguiti ai termini dei precedenti ordinamenti scolastici, con esclusione di qualsiasi titolo di studio equipollente.

*B*) Età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 30, salvo i casi di elevazione o di esenzione previsti dalle norme vigenti.

*C*) Cittadinanza italiana.

*D*) Godimento dei diritti politici.

*E*) Buona condotta morale e civile.

*F*) Sana e robusta costituzione fisica e mancanza di difetti o imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio.

*G*) Essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari.

Art. 3.

I requisiti di cui all'art. 2 debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato politico o coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *a*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

L'amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato dal Ministro, l'esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata ed indirizzate al Ministero delle finanze - Direzione generale degli affari generali e del personale - Ufficio concorsi - 00100 Roma, debbono essere direttamente presentate o fatte pervenire al Ministero stesso o ad una delle intendenze di finanza entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile le domande di ammissione spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda, di cui si allega uno schema esemplificativo, i candidati oltre alla precisa indicazione del concorso, debbono dichiarare:

1) la data ed il luogo di nascita, nonché, nel caso abbiano superato il 30° anno di età, il titolo che legittima l'elevazione del limite massimo di età o che consente di prescindere da tale limite;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale);

5) il titolo di studio posseduto, con l'esatta indicazione dell'istituto presso il quale è stato conseguito e dell'anno scolastico relativo;

6) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;

7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

8) il domicilio o recapito, con esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale, cui si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

9) di essere disposto in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazione dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici, nè per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

Gli aspiranti dovranno indicare nella domanda la sede tra quelle elencate nel successivo art. 11, presso la quale desiderano sostenere la prova scritta.

La firma da apporre in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o da un segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui agli articoli 17 e 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modifiche.

Per i dipendenti statali e per coloro che si trovino alle armi è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

L'omessa autenticazione della firma comporta l'esclusione dal concorso.

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al Ministero o ad una delle intendenze di finanza, dopo scaduto il termine stabilito dal precedente art. 4.

La data di presentazione delle domande è stabilita dal timbro a calendario apposto dal Ministero o dall'intendenza di finanza, mentre per quelle spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non si terrà conto, altresì, delle domande che non contengano tutte le indicazioni precisate nel precedente art. 4, circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso e riportate nello schema allegato al presente bando.

Art. 6.

I concorrenti che abbiano superato il colloquio ed intendano far valere titoli di precedenza o preferenza nella nomina, ai quali abbiano diritto in virtù delle norme vigenti, debbono presentare o spedire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al Ministero delle finanze - Direzione generale degli affari generali e del personale - Ufficio concorsi - 00100 Roma, entro il termine di quindici giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti redatti nelle prescritte forme, che attestino il possesso di tali titoli.

Art. 7.

I concorrenti dichiarati vincitori debbono presentare o spedire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al Ministero delle finanze - Direzione generale degli affari generali e del personale - Ufficio concorsi - 00100 Roma, entro il termine di quaranta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione sotto pena di decadenza, i seguenti documenti in carta da bollo:

*a*) diploma originale o certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma, ovvero copia del diploma stesso in bollo, autenticata nei modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni, attestanti il possesso del titolo di studio prescritto dall'art. 2, lettera *A*);

*b*) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato il 30° anno di età, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, debbono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto alla protrazione del limite massimo di età o alla esenzione del limite stesso);

*c*) certificato di cittadinanza italiana;

*d*) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici, ovvero non è incorso in alcuna delle cause che ai termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;

*e*) certificato generale del casellario giudiziale;

*f*) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari e cioè, secondo i casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

*g*) certificato di un medico militare o del medico provinciale o dell'ufficiale sanitario del comune di residenza dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo e incondizionato all'impiego al quale concorre, i candidati invalidi di guerra ed assimilati debbono produrre, ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione di un ufficiale sanitario, comprovante che l'invalido, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro.

Nel suddetto certificato, come nella dichiarazione, dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo o operai presso le amministrazioni statali e gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, della guardia di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè i vice brigadieri, graduati o militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti, possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *a*) e *g*), nonché una copia integrale dello stato matricolare.

I concorrenti che si trovino alle armi possono esibire, in luogo del certificato medico o del documento militare, un certificato rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono comprovante la loro buona condotta e l'idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertato d'ufficio a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Il termine di quaranta giorni di cui sopra e quello previsto dal precedente art. 6 sono prorogati, per i cittadini residenti all'estero, di giorni venti e per i profughi della Libia di cui al decreto-legge 18 agosto 1970, n. 622, convertito nella legge 19 ottobre 1970, n. 744, di giorni settantacinque e cinquanta, rispettivamente per i documenti di precedenza o preferenza e per quelli di rito.

Art. 8.

I documenti presentati o spediti al Ministero delle finanze - Direzione generale degli affari generali e del personale - Ufficio concorsi, oltre i termini stabiliti dagli articoli 6 e 7 non saranno presi in considerazione.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*) e *g*) del precedente articolo, come pure la copia dello stato matricolare (servizio civile) debbono essere in data non anteriore di tre mesi a quella del ricevimento dell'invito a produrli.

I certificati di cui alle lettere *c*) e *d*) dovranno attestare, altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana ed in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per produrre le domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B*) allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà ovvero quando risulti dai documenti stessi la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato della autorità di pubblica sicurezza.

Non sono ammessi riferimenti a documenti in precedenza presentati, a qualsiasi titolo, a questo o ad altri Ministeri o ad altri enti.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici, o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare; in tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi suddetti hanno, altresì, facoltà d'avvalersi di documenti diversi da quelli del presente decreto, semprechè idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 9.

La commissione esaminatrice sarà nominata con osservanza dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 15 ottobre 1969, n. 1281 e del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Art. 10.

L'esame consisterà in due prove scritte ed in un colloquio sul seguente programma:

*Prima prova*:

svolgimento di un tema di cultura generale.

*Seconda prova*:

nozioni di diritto privato;
nozioni di diritto amministrativo;
nozioni di economica politica;
nozioni di scienza delle finanze.

*Colloquio su nozioni di*:

diritto privato;
diritto amministrativo;
diritto costituzionale;
economia politica;
scienza delle finanze;
diritto processuale civile con riferimento alle norme per la riscossione coattiva dei tributi relativi alle tasse e imposte indirette sugli affari;
contabilità di Stato.

Art. 11.

*Le prove scritte si svolgeranno nei giorni 23 e 24 maggio 1975, alle ore otto ed avranno luogo presso le seguenti sedi*:

Ancona: presso la fiera internazionale pesca, padiglione n. 21;

Bari: presso il Villaggio del Fanciullo - Piazza Giulio Cesare n. 13;

Bologna:

*a*) presso la sala esami, piazza Malpighi n. 19 per i concorrenti i cui cognomi hanno inizio con le lettere *A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L;*

*b*) presso il salone gotico, piazza S. Francesco n. 1, per i candidati il cui cognome ha inizio con le lettere *M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z;*

Cagliari: presso l'istituto « Sacro Cuore », via Macomer n. 29;

Caltanissetta: presso la scuola media « Pietro Leone », via Lombardo Radice n. 8;

Campobasso: presso la scuola media statale « F. D'Ovidio », via Gorizia;

Catania: presso il circolo didattico « Filippo Corridoni », via Maratona n. 2;

Catanzaro:

*a*) presso la scuola media « Chimirri », via Marincola Pistoia, per i candidati il cui cognome ha inizio con le lettere *A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M;*

*b*) presso la scuola media « Mazzini », via Maddalena, per i candidati il cui cognome ha inizio con le lettere *N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z;*

Firenze:

*a*) presso l'intendenza di finanza, via del Pratello n. 6, per i candidati il cui cognome ha inizio con le lettere *A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K;*

*b*) presso il centro traumatologico ortopedico, largo Palagi, per i candidati il cui cognome ha inizio con le lettere *L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z;*

Foggia: presso il palazzo uffici statali piazza Giordano;

Genova: presso l'Ente fiera internazionale, padiglione 5;

L'Aquila: presso l'Università degli studi, piazza Annunziata, 1;

Messina: presso l'istituto scolastico « Francesco Crispi », via Monsignor Darrigo, via Ventiquattro Maggio isolato 401;

Milano: presso il museo nazionale della scienza e della tecnica, sala delle colonne, via San Vittore 21;

Napoli:

*a*) presso il palazzo uffici finanziari, via Diaz, 11, per i candidati il cui cognome ha inizio con le lettere *A, B, C;*

*b*) presso il palazzo Fondi, via Medina n. 24, per i candidati il cui cognome ha inizio con le lettere *D, E, F, G, H, I, J, K;*

*c*) presso l'istituto professionale « Salvator Rosa », piazza Cavour 25, per i candidati il cui cognome ha inizio con le lettere *L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z;*

Roma: presso il palazzo degli esami, via G. Induno n. 4;

Salerno: presso la palestra coperta dell'istituto professionale di Stato « Fratelli Rucci », via Cosimo Vestuti, Torrione Alto;

Taranto: presso l'arsenale della Marina, via Pitagora n. 87;

Torino: presso l'ufficio zona totocalcio, via Colli, 7;

Udine: presso l'intendenza di finanza, via Gorghi, 18;

Venezia:

*a*) presso la sala esami dell'intendenza di finanza, Santangelo 5358, per i candidati il cui cognome ha inizio con le lettere *A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L;*

*b*) presso « Scheriman Residence Palace », lista di Spagna 168, per i candidati il cui cognome ha inizio con le lettere *M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z;*

I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, si presenteranno a sostenere la prova scritta nella sede da loro indicata e nel giorno stabilito dal presente decreto senza alcun preavviso od invito.

L'amministrazione si riserva di assegnare i candidati in una sede di esame diversa da quella indicata nella domanda nei casi in cui i locali risultino non sufficientemente capienti e per particolari motivi nonchè di variare la data degli esami stessi per ragioni di forza maggiore.

Le eventuali variazioni della data e della sede dell'esame saranno singolarmente comunicate agli interessati.

Per essere ammessi a sostenere la prova di esame i concorrenti dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

*a*) fotografia di data recente, applicata sul prescritto foglio di carta bollata con firma dell'aspirante autenticata;
*b*) tessera postale;
*c*) patente automobilistica;
*d*) passaporto;
*e*) carta d'identità;
*f*) porto d'armi;
*g*) tessera di riconoscimento rilasciata da un'amministrazione dello Stato a norma del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851.

Art. 12.

Per lo svolgimento della prova di esame e per gli adempimenti ad essa inerenti saranno osservate le disposizioni dei decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; 3 maggio 1957, n. 686; 28 dicembre 1970, n. 1077.

Art. 13.

Il colloquio avrà luogo in Roma.

Sono ammessi al colloquio i concorrenti che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nel complesso delle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che avranno superato le prove scritte sarà data comunicazione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna di esse, almeno venti giorni prima di quello in cui essi dovranno sostenere il colloquio.

Tale prova non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto nel colloquio costituisce, per ciascun candidato, la votazione complessiva, in base alla quale viene formata la graduatoria di merito, con la osservanza, a parità di punteggio, delle preferenze di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e della legge 2 aprile 1968, n. 482.

Sono dichiarati vincitori del concorso i primi classificati in graduatoria in relazione al numero dei posti messi a concorso, tenuto conto delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini.

Art. 14.

La graduatoria generale di merito, quella dei vincitori del concorso e quella dei candidati dichiarati idonei sarà approvata con decreto del Ministro, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego e successivamente pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero delle finanze.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* e dalla data di pubblicazione di detto avviso decorre il termine per eventuali impugnative.

Art. 15.

I vincitori del concorso, che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno ammessi all'impiego ai sensi degli articoli 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e sarà loro corrisposto il trattamento previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 febbraio 1975

*Il Ministro*: VISENTINI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 25 febbraio 1975*
*Registro n.* 18 *Finanze, foglio n.* 224

ALLEGATO *A*

Schema esemplificativo della domanda
(da inviarsi su carta da bollo)

*Al Ministero delle finanze - Direzione generale degli affari generali e del personale - Ufficio concorsi* - 00100 ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . il (provincia di .) e residente in . . (provincia di . .) via . . chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a quaranta posti di segretario in prova nella carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette sugli affari, ruolo del personale delle conservatorie dei registri immobiliari.

Fa presente di aver diritto all'aumento dei limiti di età perchè . . . .

Dichiara di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . ., di non aver riportato condanne penali, di non essere incorso nella destituzione o nella dispensa da precedente impiego presso una pubblica amministrazione né nella decadenza da precedente impiego conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . conseguito presso . . in data . . e, per quanto riguarda gli obblighi militari di . . .

Dichiara di essere disposto a raggiungere, in caso di nomina, qualunque residenza e chiede di sostenere le prove scritte nella sede di . . .

. . . lì . .

Firma .

Indirizzo presso cui si desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni . .

Visto per l'autenticità della firma del sig. .

(1887)

## PROVINCIA DI TRENTO

### Graduatoria delle idonee del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Trento

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 8780, di data 13 dicembre 1974, relativa all'approvazione della graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Trento alla data del 30 novembre 1972;

Visto l'art. 9, n. 10, del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

Decreta

di approvare la graduatoria di merito delle concorrenti risultate idonee nel concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Trento al 30 novembre 1972:

1. Roccardi Plinia in Casagrande . . punti 67,5773 su 100
2. Zamuner Rosana in Bos . . . » 66,1515 »
3. Pancher Maria . . . . . . » 65,4375 »
4. Marocchi Itala . . . . . . » 65,0412 »
5. Bertoni Ines . . . . . . » 64,7593 »
6. Piffer Diomira . . . . . . » 64,1448 »
7. Covelli Anna . . . . . . » 63,3171 »
8. Fantoma Giovanna in Parisi . . » 61,0358 »
9. Barcatta Lia in Tomasini . . . » 59,9287 »
10. Ramponi Bruna in Meneghini . . » 59,6881 »
11. Serchi Maddalena in Tamburello . » 58,2931 »
12. Tomaselli Angela in Meneghini . » 58,2187 »
13. Dalprà Daria in Rech . . . . » 57,9701 »
14. Mensi Ernesta in Lasta . . . » 55,4145 »
15. Comina Pia in Benvenuti . . . » 53,6978 »
16. Demattè Caterina in Bertò . . » 52,8331 »
17. Eccher Anna in Tovazzi . . . » 52,7001 »
18. Lodi Antonietta . . . . . » 52,2942 »
19. Zadra Elisa in Fellin . . . . punti 51,6437 su 100
20. Nardelli Alberta in Labruna . . » 49,3797 »
21. Righetto Clara . . . . . . » 48,8543 »
22. Bonetto Bernardina . . . . » 47,6256 »
23. Bonezzi Vulmera . . . . . . » 47,3875 »
24. Sommariva Elda in Lazzerini . . » 47,0197 »
25. Bergamini Caterina . . . . » 46,2443 »
26. Zanuso Dina . . . . . . » 44,9161 »
27. Calliari Alda . . . . . . » 43,5000 »
28. Foggia Anna in Fusco . . . » 40,3955 »
29. Turri Daniela . . . . . . » 35,4375 »

di dichiarare la sottoindicata concorrente non idonea:

Andermarcher Ancilla in Serra . . punti 49,0940 su 100

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questa amministrazione e dei comuni interessati.

Trento, addì 17 gennaio 1975

*Il presidente:* GRIGOLLI

(1893)

## UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI RIETI

### Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Rieti

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1636 in data 20 ottobre 1973 con il quale è stato bandito il concorso, per titoli ed esami, per il conferimento di posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Rieti alla data del 30 novembre 1972;

Ritenuta la necessità di nominare la commissione giudicatrice di detto concorso;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto-legge 28 dicembre 1971, n. 1121;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale n. 33 del 20 agosto 1973;

Viste le designazioni pervenute dai comuni interessati;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso indicato in premessa è costituita come segue:

*Presidente*:

Damiani dott. Saverio.

*Componenti*:

Grillini dott. Angelo;
Valiani prof. Arturo;
Puglielli prof. Mario;
Troiani Assunta;
Paradiso dott.ssa M. Letizia, funzionario della carriera direttiva amministrativa della regione Lazio.

Le prove di esame avranno luogo in Rieti non prima che sia trascorso un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale della regione Lazio, nel Foglio annunzi legali della provincia di Rieti e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del medico provinciale di Rieti, all'albo pretorio della prefettura di Rieti ed a quello dei comuni interessati.

Rieti, addì 18 febbraio 1975

*Il medico provinciale:* DEL ROSSO

(1894)

# REGIONI

## REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 14 gennaio 1975, n. **1.**

**Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per il 1° bimestre dell'anno finanziario 1975.**

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 1 *del* 25 *gennaio* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzato l'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1975 fino a quando sia entrata in vigore la legge di approvazione del bilancio di previsione della Regione per l'anno stesso e, comunque, non oltre il 28 febbraio 1975.

Art. 2.

L'approvazione e l'impegno di spese durante l'esercizio provvisorio non potranno superare mensilmente un dodicesimo dello importo delle spese previste nei vari capitoli di spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1974, approvato con legge regionale 2 maggio 1974, n. 11, e successive modificazioni.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 14 gennaio 1975

ANDRIONE

**(970)**

---

## REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

### PROVINCIA DI TRENTO

LEGGE PROVINCIALE 21 gennaio 1975, n. **11.**

**Interventi straordinari a favore delle cooperative agricole sulle passività onerose.**

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 7 *del* 28 *gennaio* 1975)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Alle cooperative che gestiscono propri impianti di conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita di prodotti agricoli e zootecnici, la giunta provinciale può concedere alternativamente, *una tantum*:

*a*) concorsi nel pagamento degli interessi sui prestiti di esercizio ad ammortamento quinquennale, con abbuono del 10 per cento del capitale mutuato, erogati ai sensi della legge 5 luglio 1928, n. 1760, per la trasformazione di passività onerose derivanti da finanziamenti bancari non assistiti dal concorso finanziario dello Stato, della Regione o della provincia;

*b*) contributi annui straordinari al fine di ridurre gli oneri passivi derivanti da detti finanziamenti.

Art. 2.

I prestiti saranno corrisposti per l'ammontare riconosciuto ammissibile con addebito ai beneficiari del 90 per cento della quota capitale e dell'interesse del 3 per cento sull'intera somma avuta a prestito.

La provincia concorre nell'ammortamento dei prestiti in misura pari alla differenza fra la rata di ammortamento calcolato al tasso stabilito ai sensi dell'art. 34 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e quello calcolato al tasso del 3 per cento a carico del beneficiario. In aggiunta a detto concorso è concesso un contributo annuo costante per l'intera durata dell'ammortamento pari a L. 2 per ogni 100 lire di capitale originariamente mutuato.

L'intervento della provincia è corrisposto in annualità o semestralità costanti anticipate.

Art. 3.

I contributi di cui all'art. 1, lettera *b*), saranno corrisposti direttamente ai beneficiari per un periodo di 5 anni e nella misura del 9 per cento costante degli importi ritenuti ammissibili.

Art. 4.

Le passività onerose, di cui all'art. 1, concernono finanziamenti bancari contratti prima del 31 dicembre 1973 ed in essere alla data del 30 giugno 1974.

Gli importi ammissibili ai benefici di cui alla presente legge non potranno superare l'ammontare dell'esposizione debitoria risultante dalle dichiarazioni bancarie.

Art. 5.

Le domande per la concessione del prestito, indirizzate alla giunta provinciale di Trento ed all'istituto od ente esercente il credito agrario, devono essere presentate all'ispettorato provinciale dell'agricoltura, al quale spetta l'istruttoria delle medesime, entro il termine di quaranta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nel Bollettino ufficiale della Regione.

Alla erogazione dei prestiti gli istituti od enti esercenti il credito agrario provvederanno previo nulla osta dell'assessore competente.

Art. 6.

Alla concessione del concorso sui prestiti e dei contributi di cui all'art. 2 della presente legge provvede la giunta provinciale sulla base di appositi elenchi trasmessi dagli istituti od enti esercenti il credito agrario, redatti ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 7.

Le domande di contributo di cui all'art. 3 devono essere presentate, entro quaranta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nel Bollettino ufficiale della Regione, alla giunta provinciale di Trento per il tramite dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura, che provvederà all'istruttoria delle medesime.

Art. 8.

La concessione e liquidazione del contributo è disposta con deliberazione della giunta provinciale su proposta dell'assessore cui è attribuita la materia dell'agricoltura ed il contributo stesso verrà erogato direttamente al beneficiario in rate semestrali, con scadenza il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 9.

Per i fini di cui alla presente legge è autorizzato il limite di impegno di L. 300.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1974.

Le relative annualità saranno iscritte negli stati di previsione della spesa della provincia, in misura di L. 300.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1974 al 1978.

I fondi di cui al presente articolo, se eventualmente non impegnati nell'anno di riferimento, possono essere utilizzati negli esercizi successivi.

Art. 10.

Alla copertura dell'onere di L. 300.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge, a carico dell'esercizio finanziario 1974, si provvede mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al cap. 5900 dello stato di previsione della spesa - tabella *B*, per il medesimo esercizio finanziario.

Art. 11.

Nello stato di previsione della spesa - tabella *B*, per l'esercizio finanziario 1974, sono introdotte le seguenti variazioni:

*In diminuzione*:

Cap. 5900 - categ. XIV. — Fondo stanziato per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso . . L. 300.000.000

*Di nuova istituzione*:

Cap. 4383 - categ. X. — Interventi straordinari a favore delle cooperative agricole sulle passività onerose . L. 300.000.000

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, addì 21 gennaio 1975

*Il presidente della giunta provinciale*
GRIGOLLI

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: BIANCO

(1087)

LEGGE PROVINCIALE 21 gennaio 1975, n. 12.

**Provvidenze alle imprese esercenti autolinee extra-urbane per la perequazione del trattamento economico del personale dipendente e per la concessione di fidejussione alla Società automobilistica atesina per azioni.**

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 7 *del* 28 *gennaio* 1975)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al fine di consentire la graduale perequazione del trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti autolinee in concessione provinciale, nello ambito della ristrutturazione dei servizi prevista dalla legge provinciale 23 novembre 1973, n. 53, la giunta provinciale è autorizzata a corrispondere alle imprese medesime una sovvenzione per il rimborso degli oneri sostenuti per l'applicazione, a favore dei propri dipendenti, dei miglioramenti economici previsti dai vigenti contratti provinciali, da erogarsi secondo le modalità di cui agli articoli seguenti.

Art. 2.

Le imprese concessionarie che intendono richiedere il finanziamento di cui all'articolo precedente per il secondo semestre 1974, devono inoltrare apposita richiesta alla giunta provinciale entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

La domanda dovrà essere corredata da una dichiarazione redatta secondo un apposito schema predisposto dall'assessorato trasporti, contenente l'ammontare della maggiore spesa che l'impresa ha sostenuto per ogni dipendente per l'applicazione dei miglioramenti previsti dagli accordi provinciali del settore.

Il concessionario è tenuto inoltre a fornire agli uffici dello assessorato trasporti la documentazione chiesta a riprova della dichiarazione resa.

Art. 3.

La sovvenzione relativa all'anno 1975 sarà erogata in quattro ratei trimestrali.

A tal fine, entro il ventesimo giorno dalla scadenza di ogni trimestre, le imprese concessionarie dovranno far pervenire alla giunta provinciale la documentazione di cui al precedente art. 2.

Su richiesta delle imprese medesime potrà essere corrisposta, all'atto della liquidazione del rateo, una somma a titolo di anticipo per gli oneri relativi al trimestre successivo. Detta somma non potrà comunque essere superiore all'ammontare del rateo medesimo e sarà sottoposta ad eventuale conguaglio all'atto della corresponsione dell'ultimo rateo trimestrale.

Art. 4.

L'ammontare della sovvenzione è determinato per ciascuna impresa dalla giunta provinciale in proporzione alla spesa sostenuta per i miglioramenti previsti dai vigenti contratti del settore.

Art. 5.

Per i fini previsti dall'art. 1 della presente legge, relativamente agli oneri a carico delle imprese concessionarie per il secondo semestre 1974, è autorizzato lo stanziamento di lire 320.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1974, mentre per gli oneri a carico delle imprese medesime per l'anno 1975 è autorizzato lo stanziamento di L. 650.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1975.

I fondi di cui ai precedenti commi se eventualmente non impegnati nell'anno di riferimento, possono essere utilizzati negli esercizi successivi.

Art. 6.

La giunta provinciale è autorizzata a prestare la garanzia della provincia, nei limiti di L. 1.000.000.000 per mutui contratti o contraendi dalla Società automobilistica atesina per azioni, con istituti di credito, per l'apprestamento di mezzi finanziari occorrenti all'ammodernamento del parco rotabile, alla creazione di infrastrutture ed all'acquisto di attrezzature.

Art. 7.

Per il rischio derivante dalle garanzie di cui all'art. 6 della presente legge è autorizzato lo stanziamento di L. 200.000.000 annui per la durata di anni quindici a partire dall'esercizio finanziario 1975.

Le relative annualità saranno iscritte nello stato di previsione della spesa della provincia in misura di L. 200.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1975 al 1989.

Art. 8.

Alla copertura dell'onere di L. 320.000.000 derivante dall'applicazione dell'art. 1 della presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1974, si provvede mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al cap. 2960 dello stato di previsione della spesa - tabella *B*, per il medesimo esercizio finanziario.

Alla copertura del maggior onere di L. 330.000.000 derivante dalla applicazione dell'art. 1 della presente legge a carico dello esercizio finanziario 1975, si farà fronte con una quota, di pari importo, delle disponibilità di bilancio derivanti, a partire dal medesimo esercizio finanziario, dalla cessazione dell'onere di L. 450.000.000, autorizzato con l'art. 9 della legge provinciale 6 settembre 1974, n. 11.

Alla copertura dell'eventuale onere di L. 200.000.000 derivante dalla concessione della garanzia di cui all'art. 6 della presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1975, si farà fronte con una quota, di pari importo, delle disponibilità di bilancio derivanti, a partire dal medesimo esercizio finanziario, dalla cessazione dell'onere di L. 500.000.000 autorizzato con l'art. 1, lettera *b*), della legge provinciale 6 settembre 1974, n. 12.

Art. 9.

Nello stato di previsione della spesa - tabella *B*, per l'esercizio finanziario 1974, sono introdotte le seguenti variazioni:

*In diminuzione*:

Cap. 2960 - categ. VII. — Fondo stanziato per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso . . . . . . . . . L. 320.000.000

*Di nuova istituzione*:

Cap. 2415 - categ. III. — Spesa per sovvenzioni alle imprese esercenti autolinee extra-urbane per la perequazione del trattamento economico del personale dipendente . . . . L. 320.000.000

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, addì 21 gennaio 1975

*Il presidente della giunta provinciale*
GRIGOLLI

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: BIANCO

(1088)

LEGGE PROVINCIALE 21 gennaio 1975, n. **13**.
**Provvidenze per favorire il credito artigiano.**

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 7 *del* 28 *gennaio* 1975)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Allo scopo di favorire il sorgere, lo sviluppo ed il potenziamento delle aziende, delle cooperative e dei consorzi artigiani è autorizzata la concessione a favore degli stessi di un concorso annuo costante posticipato per un periodo massimo di dieci anni, commisurato all'importo originario dei mutui ottenuti da istituti di credito.

Il concorso di cui al precedente comma può essere concesso fino alla misura del 5 per cento.

Il concorso stesso può essere elevato fino alla misura del 7 per cento nei casi in cui le iniziative:

*a*) rivestano particolare importanza agli effetti occupazionali, della preparazione degli apprendisti e dello sviluppo economico-sociale della zona interessata;

*b*) utilizzino nuove tecnologie, nuovi materiali e risorse locali;

*c*) siano promosse da concorsi o cooperative tra imprese artigiane, anche per le attività di commercializzazione;

*d*) riguardino principalmente il miglioramento delle condizioni di lavoro e la valorizzazione dell'ambiente naturale;

*e*) operino — anche attraverso apposite convenzioni con enti, istituti, associazioni interessati — per l'inserimento nel mondo del lavoro di persone affette da minorazioni.

Art. 2.

Possono beneficiare del concorso di cui all'art. 1 le imprese artigiane iscritte nell'albo previsto dall'art. 5 della legge provinciale 9 maggio 1956, n. 8, concernente « Disciplina dell'artigianato ».

Possono altresì essere ammesse ai benefici della presente legge le piccole imprese industriali produttrici di beni, assimilabili alle aziende artigiane per tipo di lavorazione, caratteristiche tecnologiche ed organizzazione produttiva, aventi un numero di dipendenti non superiore a venti.

Sono escluse dai benefici della presente legge le opere o quote delle stesse già agevolate da altre provvidenze.

Art. 3.

Sono ammissibili ai finanziamenti agevolati di cui alla presente legge le seguenti iniziative:

*a*) costruzione, ricostruzione, acquisto, ampliamento e ammodernamento di laboratori od opifici di proprietà o in locazione almeno decennale, compresa la realizzazione dei servizi, dei depositi e delle aree di servizio necessari all'attività aziendale;

*b*) acquisizione dei terreni per la realizzazione delle opere di cui alla lettera *a*), nella misura non superiore al 20 per cento del costo delle opere stesse;

*c*) acquisto di macchinari e attrezzature e ristrutturazione e ammodernamento degli impianti;

*d*) allacciamenti elettrici, di gas combustibili e simili;

*e*) realizzazione di opere e installazioni di impianti rivolti al miglioramento dei servizi sociali, delle condizoni di sicurezza e di igiene del lavoro, nonchè della salvaguardia dello ambiente; qualora tali opere siano realizzate in collaborazione da più imprese, il contributo si considererà pro indiviso o pro quota a seconda delle caratteristiche delle opere stesse;

*f*) formazione di scorte entro i limiti del 30 per cento dell'ammontare degli investimenti finanziati.

Gli importi massimi dei finanziamenti agevolati sono stabiliti in L. 30.000.000 per ciascuna impresa artigiana e in lire 2.500.000 per ciascun socio nel caso di cooperative o consorzi.

Detti importi massimi si uniformano alle determinazioni degli organi competenti in materia creditizia.

Art. 4.

Il presidente della giunta provinciale, previa deliberazione della giunta, è autorizzato a stipulare con gli istituti di credito apposite convenzioni per fissare le modalità dei finanziamenti che fruiscono del concorso provinciale previsto dalla presente legge.

Art. 5.

Le domande per ottenere le provvidenze stabilite dalla presente legge devono essere presentate alla giunta provinciale, corredate dalla seguente documentazione:

*a*) certificato di iscrizione all'albo provinciale delle imprese artigiane per le aziende, le cooperative ed i consorzi artigiani; certificato di iscrizione nelle partite contributi INPS della sede di Trento per le altre aziende;

*b*) progetti e proventi degli investimenti programmati;

*c*) dichiarazione di finanziamento da parte di uno degli Istituti di credito convenzionati di cui all'art. 4.

Art. 6.

La concessione del concorso di cui all'art. 1 è deliberata dalla giunta provinciale su proposta dell'assessore cui è affidata la materia e sentita una commissione consultiva così composta:

*a*) assessore provinciale competente o un suo delegato, con funzioni di presidente;

*b*) due rappresentanti degli artigiani designati dalla commissione provinciale per la tutela e l'incremento dell'attività artigiana;

*c*) un tecnico dell'amministrazione provinciale;

*d*) un esperto designato dal centro provinciale per la produttività della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura.

Le funzioni di segretario della commissione sono esercitate da un funzionario della provincia.

La commissione è nominata ogni biennio con deliberazione della giunta provinciale.

Per la validità delle deliberazioni della commissione è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti e le stesse vengono adottate a maggioranza prevalendo in caso di parità il voto del presidente.

Ai componenti della commissione che non siano dipendenti della provincia sono corrisposti i compensi stabiliti dalla legge provinciale 20 gennaio 1958, n. 4, e successive modificazioni.

Art. 7.

Il concorso è corrisposto direttamente agli istituti di credito mutuanti in rate semestrali scadenti il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno con decorrenza dalla data della deliberazione di concessione a seguito dell'accertamento della regolare esecuzione delle opere o dell'effettuazione degli acquisti.

Col primo versamento verranno corrisposte anche le semestralità eventualmente maturate tra la data di concessione del contributo e quella dell'accertamento predetto.

Art. 8.

Il concorso di cui all'art. 1 può essere revocato o proporzionalmente ridotto se viene accertata difformità tra investimenti realizzati e preventivati.

Il concorso sarà revocato se gli investimenti non verranno realizzati entro due anni dalla concessione: il termine potrà, a domanda, essere prorogato dalla giunta provinciale per non più di sei mesi.

Il concorso è altresì revocato se l'attività dell'impresa viene a cessare, a far tempo dalla data di cessazione.

Il concorso può essere trasferito dal beneficiario originario ad altro soggetto a seguito di cessione o successione nella azienda, purchè il cessionario continui ad esercitare l'impresa.

Art. 9.

Per i fini di cui all'art. 1 della presente legge è autorizzato il limite di impegno di L. 100.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1974.

Le relative annualità saranno iscritte negli stati di previsione della spesa della provincia in misura di L. 100.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1974 al 1983.

I fondi di cui al presente articolo, se eventualmente non impegnati nell'anno di riferimento, possono essere utilizzati negli esercizi successivi.

Art. 10.

Alla copertura dell'onere di L. 100.000.000 derivante dalla applicazione dell'art. 9 della presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1974, si provvede mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al cap. 5900 dello stato di previsione della spesa - tabella *B*, per il medesimo esercizio finanziario.

Al maggiore onere annuo valutato in L. 500.000 derivante dalla applicazione dell'art. 6 della presente legge, si farà fronte mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al capitolo 2950 dello stato di previsione della spesa - tabella *B*, per l'esercizio finanziario 1974.

Per gli esercizi successivi si provvederà con lo stanziamento delle somme occorrenti negli appositi capitoli di bilancio.

Art. 11.

Nello stato di previsione della spesa - tabella *B*, per lo esercizio finanziario 1974, sono introdotte le seguenti variazioni:

| | | |
|---|---|---|
| *In diminuzione*: | | |
| Cap. 2950 - categ. VII. — Fondo di riserva per sopperire a deficienti impostazioni di bilancio . | L. | 500.000 |
| Cap. 5900 - categ. XIV. — Fondo stanziato per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso . . | » | 100.000.000 |
| Totale variazioni in diminuzione . | L. | 100.500.000 |
| *In aumento*: | | |
| Cap. 50 - categ. VII. — Competenze a membri di consigli, comitati, commissioni, indennità, compensi e rimborso spese anche al personale di altre amministrazioni e ad estranei per studi, servizi e prestazioni resi nell'interesse della provincia . . . . | L. | 500.000 |
| *Di nuova istituzione*: | | |
| Cap. 5180 - categ. X. — Provvidenze per favorire il credito artigiano . | L. | 100.000.000 |
| Totale variazioni in aumento e di nuova istituzione | L. | 100.500.000 |

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, addì 21 gennaio 1975

*Il presidente della giunta provinciale*
GRIGOLLI

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: BIANCO

**(1089)**

## REGIONE LIGURIA

### LEGGE REGIONALE 24 gennaio 1975, n. 5.
**Interventi straordinari per la promozione turistica.**

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 4 *del* 29 *gennaio* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Ai fini di un rilancio dell'offerta turistica della Liguria e per il recupero dei flussi turistici esteri, la giunta regionale è autorizzata a predisporre ed attuare interventi promozionali straordinari.

Art. 2.

Gli interventi di cui al precedente articolo devono tendere alla utilizzazione ottimale, anche in collaborazione con altri enti, degli strumenti promo-pubblicitari più rispondenti alle caratteristiche comportamentali dei singoli mercati, tenuto conto delle linee direttrici dell'attività pubblicitaria e promozionale dell'E.N.I.T.

Art. 3.

Per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 1 è autorizzata per l'anno 1974 una spesa di L. 180.000.000.

Le somme non utilizzate nell'esercizio 1974 possono essere impegnate nell'esercizio successivo.

Art. 4.

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede mediante riduzione di L. 180.000.000 dello stanziamento previsto per il 1974 all'art. 18, lettera *a*), della legge regionale 9 settembre 1974, n. 34, e la corrispondente riduzione del capitolo 543, istituito con l'art. 19 della predetta legge, avente per oggetto « Istituzione di un fondo di garanzia a fronte di finanziamenti per la realizzazione di investimenti nel settore turistico alberghiero ed extra alberghiero », dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1974 e l'istituzione nel medesimo stato di previsione del cap. 281 con la denominazione « Spesa per interventi straordinari per la promozione turistica » e la dotazione di L. 180.000.000.

Gli articoli 18 e 19 della legge regionale 9 settembre 1974, n. 34, sono modificati nelle parti che prevedono lo stanziamento per il 1974, che viene ridotto da L. 200.000.000 a L. 20.000.000.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, addì 24 gennaio 1975

DAGNINO

### LEGGE REGIONALE 24 gennaio 1975, n. 6.
**Istituzione dell'albo regionale delle associazioni pro loco.**

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 4 *del* 29 *gennaio* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

La regione Liguria riconosce nelle associazioni pro loco un primo nucleo della promozione turistica di base, che si concreta principalmente in attività di:

*a*) tutela e miglioramento delle risorse turistiche locali, anche in rapporto alle caratteristiche ambientali e paesaggistiche;

*b*) assunzione di iniziative atte a favorire, attraverso il richiamo e il trattenimento degli ospiti, la conoscenza e la valorizzazione turistica della località;

*c*) assistenza ed informazione ai turisti;

*d*) sensibilizzazione delle popolazioni residenti nei confronti del fenomeno turistico.

Art. 2.

E' istituito l'albo regionale delle associazioni pro loco della Liguria. Per l'iscrizione all'albo regionale, che sostituisce a tutti gli effetti l'iscrizione all'albo nazionale, previsto dalla legge 4 marzo 1958, n. 174, devono concorrere le seguenti condizioni:

*a*) che l'associazione pro loco sia stata istituita in comuni ove non operino aziende autonome di cura, soggiorno e turismo o altre associazioni pro loco iscritte all'albo regionale;

*b*) che la località nella quale è stata istituita l'associazione pro loco possegga attrattive turistiche o presenti comunque caratteristiche che la rendano suscettibile di valorizzazione turistica;

*c*) che la costituzione dell'associazione pro loco abbia avuto luogo con atto notarile e che le norme statutarie prevedano idonee iniziative per la valorizzazione turistica della località;

*d*) che le entrate per quote associative, contributi locali e proventi dell'imposta di soggiorno, quali risultano dall'ultimo conto consuntivo dell'associazione pro loco, siano ritenute adeguate al perseguimento degli scopi statutari dell'associazione.

Art. 3.

Ai fini dell'iscrizione all'albo, che viene deliberata dalla giunta regionale sentiti i comuni nel cui territorio l'associazione pro loco opera, l'associazione interessata presenterà alla Regione domanda, corredata di copia dell'atto costitutivo, dello statuto e dei documenti contabili di cui alla lettera *d*) del precedente articolo.

Art. 4.

La giunta regionale, verificato il venir meno nei riguardi di una associazione delle condizioni di cui all'art. 2, potrà con propria deliberazione disporne la cancellazione dall'albo.

Art. 5.

L'albo regionale delle associazioni pro loco è pubblicato all'inizio di ciascun anno nel Bollettino ufficiale della Regione.

Art. 6.

In considerazione dei compiti di pubblico interesse turistico che assolvono, le associazioni pro loco iscritte all'albo possono beneficiare di contribuzioni finanziarie della Regione riferite all'attività svolta.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, addì 24 gennaio 1975

DAGNINO

---

LEGGE REGIONALE 24 gennaio 1975, n. **7**.

**Proroga delle disposizioni concernenti il vincolo alberghiero di cui alla legge 24 luglio 1936, n. 1692, e successive proroghe e modificazioni.**

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 4 *del* 29 *gennaio* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
PROMULGA

la seguente legge regionale:

*Articolo unico*

Il vincolo di destinazione alberghiera di cui alla legge 24 luglio 1936, n. 1692, e successive proroghe e modificazioni è ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 1976 alle condizioni previste dalla normativa vigente.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, addì 24 gennaio 1975

DAGNINO

LEGGE REGIONALE 24 gennaio 1975, n. **8**.

**Integrazioni al testo unico delle leggi sulla pesca approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, e successive modificazioni.**

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 4 *del* 29 *gennaio* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

*Classificazione delle acque*

Agli effetti della pesca, le acque interne della regione Liguria sono classificate primarie e secondarie, secondo le norme del vigente testo unico delle leggi sulla pesca approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, e successive modificazioni.

La classificazione è disposta dalla giunta regionale su proposta delle amministrazioni provinciali competenti per territorio.

Art. 2.

*Calendario di pesca*

La pesca di trote di tutte le varietà e dei salmerini è vietata in tutte le acque interne della regione da un'ora dopo il tramonto della prima domenica di ottobre a un'ora prima dell'alba dell'ultima domenica di febbraio. Per assicurare la protezione del patrimonio ittico le amministrazioni provinciali, sentita la commissione consultiva locale, possono vietare in tale periodo qualsiasi attività piscatoria nelle acque prevalentemente popolate da salmonidi.

Le amministrazioni provinciali possono consentire, nel periodo indicato al comma precedente, e sempre sentita la commissione consultiva locale, la pesca in determinati corsi di acqua di specie ittiche non appartenenti ai salmonidi e possono anche indicare alcuni tratti di corsi d'acqua in cui consentire per tutto l'anno la pesca notturna all'anguilla con la mazzacchera o mazzetto.

I provvedimenti di cui al comma precedente devono essere adottati e resi noti entro il mese di settembre; devono inoltre essere comunicati ai competenti uffici della regione Liguria per il necessario coordinamento.

E' comunque vietato catturare le seguenti specie ittiche nei periodi di tempo appresso indicati: temolo, dalla prima domenica di ottobre al 30 aprile; barbo, carpa, tinca, persico trota, dal primo maggio al 15 luglio; cheppia, dal 15 maggio al 10 giugno.

Art. 3.

*Limiti di cattura e dimensioni dei pesci*

Per ogni giornata di pesca ciascun pescatore non può catturare più di dieci salmonidi, due temoli e tre chilogrammi complessivi di pesci di altre specie.

E' vietato inoltre catturare pesci la cui lunghezza sia inferiore alle seguenti:

trote di tutte le varietà, cm. 20;
salmerino, cm. 20;
temolo, cm. 23;
anguilla, cm. 25;
barbo, cm. 15;
carpa, cm. 30;
cavedano, cm. 15;
cefalo, cm. 15;
cheppia, cm. 15;
luccio, cm. 30;
persico trota, cm. 20;
tinca, cm. 20;
tutte le altre specie, cm. **7**.

Art. 4.

*Divieti di pesca generali e locali*

In tutte le acque interne della Regione è vietata la pesca del gambero di acqua dolce.

E' vietato altresì qualunque genere di pesca quando le acque siano tutte o per la maggior parte coperte da uno strato di ghiaccio.

La giunta regionale, sentite le amministrazioni provinciali competenti per territorio, può eccezionalmente vietare o limitare per determinati periodi o a tempo indeterminato, in tutte le acque interne o in parte di esse, la cattura di una o più specie ittiche.

Il divieto o la limitazione, che devono essere motivati da esigenze di salvaguardia dell'ittiofauna o dell'ambiente naturale o comunque da altre ragioni di pubblico interesse, possono essere estesi a tutte le specie ittiche.

Il divieto o la limitazione di cui al comma precedente possono essere disposti anche dall'amministrazione provinciale competente per territorio, sentita la commissione consultiva locale, per comprovate esigenze di ripopolamento.

Art. 5.

*Disciplina per esche, attrezzi e sistemi*

La pesca nelle acque interne secondarie della Regione può essere esercitata soltanto con una canna con o senza mulinello e con lenza armata con uno o due ami.

E' consentito l'uso di tre ami per la pesca con mosca artificiale.

Sono vietati in tutte le acque interne liguri:

la pesca subacquea;

la pesca con le mani;

l'uso della larva di mosca carnaria sia come esca sia come pasturazione;

l'uso del sangue solido o liquido o di esche che contengano sangue o sostanze chimiche.

L'uso del guadino o « salaio » è consentito esclusivamente come mezzo ausiliario per portare a riva il pesce già allamato.

Art. 6.

*Norme per gli equilibri biologici*

La giunta regionale, sentite le amministrazioni provinciali competenti per territorio, può disporre eccezioni alle norme riguardanti il calendario di pesca, ai limiti di cattura nonchè alle dimensioni minime dei pesci e altri divieti quando ciò si renda necessario per assicurare l'armonico rapporto tra le varie specie di ittiofauna o tra esse e l'ambiente idrico ai fini del mantenimento dell'equilibrio biologico.

Le eccezioni di cui al comma precedente possono essere disposte in tutte le acque interne o in parte di esse, per una o più specie ittiche, per un determinato periodo di tempo o a tempo indeterminato.

Art. 7.

*Gare e raduni di pesca*

Le amministrazioni provinciali, sentite la Federazione italiana pesca sportiva e le associazioni di pescatori sportivi, stabiliscono entro il 31 marzo di ogni anno i tratti di corsi di acqua situati nel territorio di competenza nei quali possono svolgersi gare, raduni di pesca e allenamenti per le competizioni.

In detti tratti non si applicano i divieti riguardanti le esche e le pasturazioni di cui all'art. 5 e, per il solo periodo in cui si svolgono gare e raduni di pesca, non vigono i divieti e le limitazioni disposti dalla presente legge, eccezione fatta per le misure riguardanti la trota di qualsiasi specie, il temolo, il salmerino, il barbo, la carpa, il luccio, il persico trota e la tinca.

Durante le competizioni i campi di gara si intendono chiusi al normale esercizio piscatorio.

Art. 8.

*Fondi per la pesca e i ripopolamenti*

La giunta regionale è autorizzata a concedere contributi ad enti ed associazioni per iniziative di incremento del patrimonio ittico, sulla base di programmi presentati dalle amministrazioni provinciali comprendenti eventuali concorsi finanziari delle stesse, nonché ad attuare iniziative volte alla sperimentazione ed all'incremento nel settore ittiobiologico.

Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma precedente si provvede, a partire dall'anno 1975, con la non reiscrizione del cap. 326 « Contributi ai consorzi per la tutela e l'incremento della pesca, alle amministrazioni provinciali (decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987) e ad enti vari operanti nel settore della pesca (decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11) » del bilancio 1974 per lire 20.000.000 e la conseguente istituzione di nuovi capitoli nel bilancio di previsione dell'esercizio 1975 e successivi per:

L. 15.000.000 concessione di contributi ad enti ed associazioni per iniziative di incremento del patrimonio ittico;

L. 5.000.000 spese da sostenere per l'attuazione delle iniziative della Regione volte alla sperimentazione ed all'incremento nel settore ittiobiologico.

Art. 9.

*Sanzioni*

Le norme della presente legge integrano e adeguano quelle del testo unico delle leggi sulla pesca approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, e successive modificazioni.

I trasgressori delle norme di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5 della presente legge incorrono, oltre che nelle sanzioni previste dal citato testo unico, nelle ulteriori sanzioni amministrative di L. 25.000 nel caso di prima infrazione e di L. 50.000 per le successive, da applicarsi da parte dell'amministrazione provinciale nel cui territorio si è verificata l'infrazione stessa.

Il provvedimento dell'amministrazione provinciale è definitivo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, addì 24 gennaio 1975

DAGNINO

---

LEGGE REGIONALE 24 gennaio 1975, n. 9.

**Estensione del servizio di guardia medica istituito con legge regionale 9 settembre 1974, n. 33.**

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 4 *del* 29 *gennaio* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Il servizio di guardia medica previsto dalla legge regionale 9 settembre 1974, n. 33, è esteso a tutto il territorio della regione Liguria.

Art. 2.

Il consiglio regionale, su proposta della giunta, determina con apposita deliberazione le zone in cui dovrà progressivamente attuarsi il servizio e gli enti di cui all'art. 3 della legge regionale 9 settembre 1974, n. 33.

Art. 3.

Per la concessione agli enti dei rimborsi spese derivanti dalla attuazione del servizio di guardia medica in tutto il territorio regionale è autorizzata la ulteriore spesa di lire 200 milioni.

Alla spesa di cui sopra si provvede mediante riduzione di pari somma del cap. 380 « *Fondo occorrente per fare fronte* ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso »

del bilancio regionale per l'esercizio 1974 e conseguente impinguamento del cap. 221 « Rimborso spese ad enti per la collaborazione nella attuazione del servizio di guardia medica ».
Le somme non impegnate in un esercizio possono essere utilizzate in quello successivo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, addì 24 gennaio 1975

DAGNINO

---

LEGGE REGIONALE 24 gennaio 1975, n. **10.**

**Variazioni al bilancio di previsione della regione Liguria per l'anno finanziario 1974** (1° provvedimento).

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 4 *del* 29 *gennaio* 1975)

---

LEGGE REGIONALE 24 gennaio 1975, n. **11.**

**Interventi urgenti in favore della zootecnia. Proroga del termine per la concessione dei premi di natalità.**

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 4 *del* 29 *gennaio* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Il termine previsto dall'art. 2 della legge regionale 29 agosto 1974, n. 25, per la concessione di premi di natalità è prorogato fino al 30 giugno 1975.

Art. 2.

La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, addì 24 gennaio 1975

DAGNINO

---

LEGGE REGIONALE 24 gennaio 1975, n. **12.**

**Ulteriori interventi in agricoltura.**

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 4 *del* 29 *gennaio* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Per la prosecuzione nell'anno 1974 degli interventi in agricoltura previsti dalle leggi regionali 5 gennaio 1973, n. 1 e 15 gennaio 1974, n. 2, sono autorizzate le seguenti spese:

1) L. 200.000.000 per gli interventi di cui all'art. 1 lettera *a*), della legge 5 gennaio 1973, n. 1;

2) L. 70.000.000 per gli interventi di cui all'art. 3 della legge 15 gennaio 1974, n. 2;

3) L. 52.000.000 per gli interventi di cui all'art. 4 della legge 15 gennaio 1974, n. 2;

4) L. 50.000.000 per gli interventi di cui all'art. 7 della legge 15 gennaio 1974, n. 2.

Art. 2.

Al fine di agevolare il ricorso ai prestiti quinquennali di cui all'art. 2, primo comma, n. 2, della legge 5 luglio 1928, n. 1760, per l'acquisto di macchine ed attrezzature agricole, è autorizzata la spesa di L. 100.000.000 per il pagamento del concorso negli interessi nella misura stabilita dalla legge regionale 9 settembre 1974, n. 36, e secondo le modalità stabilite dalle vigenti disposizioni.
I prestiti di cui al comma precedente possono essere concessi ad aziende agricole singole od associate, con preferenza ai coltivatori diretti ed alle cooperative agricole.

Art. 3.

Limitatamente ad iniziative da attuare nei territori montani o depressi è autorizzata la spesa di L. 200.000.000 per la concessione di contributi in conto capitale nella misura del 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile la quale, comunque, non può superare l'ammontare di L. 4.000.000 per la razionale utilizzazione delle acque disponibili, per le sistemazioni del suolo dirette a regolarizzare il regime delle acque ed a stabilire le condizioni per una più economica meccanizzazione delle operazioni colturali e per consolidare attraverso opportune opere di miglioramento fondiario l'insediamento di coltivatori diretti nelle aziende agricole che presentano requisiti di validità economica.
I contributi di cui al comma precedente sono concessi a coltivatori diretti, a mezzadri e coloni nonchè a cooperative agricole.

Art. 4.

Il limite di spesa previsto dall'art. 4 della legge regionale 15 gennaio 1974, n. 2, è elevato a L. 5.000.000 per l'acquisto da parte di cooperative agricole, di macchine ed attrezzature comprese quelle per la vendita diretta al consumo dei prodotti agricoli e zootecnici.
I benefici di cui al comma precedente sono concedibili in alternativa con le provvidenze disposte al medesimo fine da altre leggi regionali.
Per gli interventi di cui al primo comma il contributo è stabilito nella misura del 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile.

Art. 5.

Le domande per ottenere le agevolazioni di cui all'art. 1, numeri 1), 2) e 3) ed agli articoli 2, 3 e 4 della presente legge vanno presentate agli Ispettorati provinciali dell'agricoltura i quali provvederanno all'istruttoria delle medesime.
Alla concessione e liquidazione dei contributi provvede la giunta regionale su proposta dell'assessore incaricato.

Art. 6.

Alla copertura delle spese relative agli interventi previsti dalla presente legge ammontanti per l'anno 1974 a complessive L. 672.000.000 si farà fronte mediante prelevamento di pari somma dal cap. 380 del bilancio di previsione per l'anno finanziario in corso « Fondo occorrente per far fronte a oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso » e conseguente:

1) impinguamento del cap. 562 « Contributi per il pagamento degli interessi sui mutui contratti per il miglioramento e l'ammodernamento delle strutture fondiarie » per lire 200.000.000;

2) istituzione dei seguenti nuovi capitoli:

569-*ter* « Contributi in conto capitale per riattare, ampliare e costruire fabbricati rurali per abitazione dei coltivatori diretti », L. 70.000.000;

569-*quater* « Contributi in conto capitale agli imprenditori agricoli per l'acquisto di macchine operatrici ed attrezzature agricole », L. 52.000.000;

569-*quinquies* « Contributi in conto interesse per prestiti di conduzione », L. 50.000.000;

569-*sexies* « Contributi in conto interesse per prestiti quinquennali per l'acquisto di macchine ed attrezzature agricole », L. 100.000.000;

569-*septies* « Contributi in conto capitale per miglioramenti fondiari diretti alla razionale utilizzazione delle acque e sistemazione del suolo », L. 200.000.000.

Le somme eventualmente non impegnate nell'anno 1974 potranno essere utilizzate negli esercizi successivi.

All'onere per i futuri esercizi derivante dall'applicazione dell'art. 1, n. 1, e dell'art. 2, si farà fronte iscrivendo nei bilanci di previsione futuri i relativi stanziamenti di importo uguale a quelli iscritti nel bilancio di previsione per l'esercizio 1974.

Art. 7.

La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, addì 24 gennaio 1975

DAGNINO

---

LEGGE REGIONALE 24 gennaio 1975, n. **13**.
**Garanzia fidejussoria per i finanziamenti stipulati dalla « Cooperativa dipendenti S.A.T.I. - Cooperativa a r. l. ».**

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 4 *del* 29 *gennaio* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Al fine di consentire alla « Cooperativa dipendenti S.A.T.I. - Cooperativa a r.l. » di proseguire l'esercizio dei servizi per i quali la stessa è concessionaria nelle more dell'espletamento delle procedure di subentro da parte delle Aziende pubbliche interessate a tali servizi, evitando gravi disagi alle popolazioni interessate e gravi danni all'economia delle zone dell'entroterra ligure servite dalle autolinee S.A.T.I. e per le quali non esiste altro collegamento con il litorale, la Regione concede garanzie fidejussorie per i finanziamenti stipulati entro il 30 aprile 1975 tra istituti di credito operanti nel suo territorio e la « Cooperativa dipendenti S.A.T.I. - Cooperativa a r.l. ».

Art. 2.

Le fidejussioni di cui all'art. 1 non potranno impegnare la Regione complessivamente per un importo superiore a lire 362 milioni e per un periodo eccedente i sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

La giunta regionale, su proposta dell'assessore incaricato, delibera i contratti per la concessione delle fidejussioni.

Il presidente della giunta regionale provvede alla loro stipulazione e ne cura l'esecuzione.

Art. 4.

All'eventuale onere derivante dall'applicazione della presente legge di L. 362.000.000 si fa fronte mediante soppressione dello stanziamento di L 362.000.000 del cap. 603 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'anno 1974 « Contributi per operazioni di subentro nelle concessioni di autoservizi pubblici di linea » e corrispondente istituzione del capitolo 609-*bis* « Garanzia fidejussoria per i finanziamenti stipulati dalla Cooperativa dipendenti S.A.T.I. - Cooperativa a r.l. dello importo di L. 362.000.000, che potranno essere impegnate nello esercizio finanziario 1975.

Art. 5.

Il primo comma dell'art. 4 della legge regionale 1° febbraio 1974, n. 5, è modificato come segue: « Per la corresponsione dei contributi di cui alla presente legge è autorizzata la spesa di L. 362.000.000 per gli anni dal 1975 al 1983. Agli oneri relativi a ciascun esercizio si provvederà mediante stanziamento negli appositi capitoli degli stati di previsione della spesa per gli esercizi futuri ».

Il terzo ed il quarto comma dell'art. 4 della legge regionale 1° febbraio 1974, n. 5, sono soppressi.

Art. 6.

La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, addì 24 gennaio 1975

DAGNINO

---

LEGGE REGIONALE 24 gennaio 1975, n. **14**.
**Modifiche alla legge regionale 28 maggio 1974, n. 16 e « Sussidi a favore delle famiglie dei coltivatori o raccoglitori di molluschi eduli lamellibranchi e di altri frutti di mare forzati alla inattività dai provvedimenti anticolerici ».**

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 4 *del* 29 *gennaio* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Il primo comma dell'art. 2 della legge regionale 28 maggio 1974, n. 16, è sostituito dal seguente:

« Per ottenere il contributo deve essere presentata domanda alla Regione entro il 30 aprile 1975 ».

Art. 2.

Lo stanziamento di L. 50.000.000 di cui al cap. 273 « Sussidi straordinari a favore delle famiglie di coltivatori o raccoglitori di molluschi eduli lamellibranchi e di altri frutti di mare » del bilancio per l'anno 1974 è utilizzabile anche nell'esercizio successivo.

Art. 3.

La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, addì 24 gennaio 1975

DAGNINO

**(1047)**

---

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100750650)